

[194694]

Anno 2023

Sezione generale - Parte prima

DECRETI DEL PRESIDENTE

Provincia autonoma di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg.

Regolamento concernente "Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg."

Continua >>>



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 8-84/Leg. DI DATA 12 Aprile 2023

OGGETTO:

Regolamento concernente "Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg."

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visti gli articoli 53 e 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige);
- visto l'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e di altre norme in materia di lavori pubblici) e ss.mm. e ii.;
- visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;
- visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile di data 17 gennaio 2023, espresso ai sensi dell'art. 13 bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali di data 8 febbraio 2023;
- visto il parere della Commissione competente del Consiglio provinciale di data 22 marzo 2023;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 31 marzo 2023 di approvazione del regolamento in oggetto;
- dato atto che ai sensi dell'articolo 14 comma 6, della legge provinciale n. 21/2021 il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale” della Regione;

e m a n a

il seguente Regolamento:

Capo I

Modificazioni delle leggi provinciali in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Al fine di completare il riordino dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14, comma 6, della legge provinciale 27 dicembre 2021 n. 21 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022), questo capo effettua abrogazioni di disposizioni, o soppressioni di parti di esse, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993) e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), connesse e conseguenti:

a) a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge provinciale n. 21 del 2021, che dispone l'applicazione della normativa statale ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, e la conseguente abrogazione delle relative disposizioni provinciali, con riguardo agli istituti previsti dall'Allegato A della medesima legge provinciale n. 21 del 2021;

b) a quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, della legge provinciale n. 21 del 2021, che effettua abrogazioni di disposizioni dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

2. Questo capo effettua inoltre abrogazioni di disposizioni desuete delle leggi provinciali in materia di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 14, comma 6, della legge provinciale n. 21 del 2021.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

1. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono soppresse le seguenti parole: “. Tra le procedure aperte rientrano, tra l'altro, la procedura aperta prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e l'asta pubblica prevista dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990”.

2. Nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono soppresse le seguenti parole: “. Nella procedura ristretta sono incluse, tra l'altro, la licitazione prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la licitazione privata e l'appalto-concorso previsti dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990”;

3. Nella lettera c) del comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 sono soppresse le seguenti parole: “la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e””.

Art. 3

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

1. Nel comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 le parole: “ai sensi dell'articolo 6” sono soppresse.

Art. 4

Modificazione dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: “i "lavori di particolare complessità tecnica" previsti dall'articolo 24, comma 7,” e le parole: “i "lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale" previsti dall'articolo 34, comma 5, l'opera "di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale" prevista dall'articolo 50 quinquies, comma 1,” sono soppresse.

Art. 5

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresse le parole: “6 e” e le parole: “e 30, comma 3 bis,”.

Art. 6

Modificazione dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresse le seguenti parole: "di cui all'articolo 12".

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 3 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 la parola: "seguenti" è soppressa.

2. Nel comma 7 bis dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresse le seguenti parole: "di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente".

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresse le parole: "6," e le parole "8, 11, 12 e 12 ter".

Art. 9

Modificazione dell'articolo 22 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 22 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresse le seguenti parole: "e la verifica del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, previsto dall'articolo 43, comma 11".

Art. 10

Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresse le seguenti parole: "Oltre al caso previsto dall'articolo 51,".

Art. 11

Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresse le seguenti parole: "della somma costituente la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto e".

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresse

le parole: “ai sensi dell'articolo 30 bis”, le parole: “ai sensi dell'articolo 31”, le parole: “ai sensi degli articoli 32 bis e 33” e le parole: “, se ricorrono le specifiche condizioni previste dall'articolo 33 bis”.

2. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogato.

Art. 13

Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresse le seguenti parole: “; si applica in tale caso il comma 2, fermo restando che l'offerta deve essere presentata da imprese qualificate secondo la normativa statale vigente”.

Art. 14

Modificazione dell'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 2 dell'articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresse le seguenti parole: “relativi al piano straordinario delle opere pubbliche,”.

Art. 15

Modificazione dell'articolo 46 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nel comma 3 dell'articolo 46 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresse le seguenti parole: “indicate dall'articolo 2, comma 1,”.

Art. 16

Modificazione dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono soppresse le seguenti parole: “, anche nel caso di affidamento mediante la procedura dell'appalto-concorso”.

Art. 17

Modificazioni dell'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990

1. Nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: “nei casi di cui all'articolo 18, comma 13,” sono soppresse.

2. Nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: “, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3” sono soppresse.

3. Nel comma 5 dell'articolo 21 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: “di cui all'articolo 12” sono soppresse.

Art. 18

Modificazione dell'articolo 29 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990

1. Nel comma 1 dell'articolo 29 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: “dall'articolo 5, comma 4, nonché” sono soppresse.

Art. 19 *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016:

- a) l'articolo 44;
- b) l'articolo 48;
- c) i commi 4, 6 e 10 dell'articolo 73.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993:

- a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 6;
- b) il comma 6 dell'articolo 6 bis;
- c) il comma 4 dell'articolo 23 bis;
- d) l'articolo 39 bis;
- e) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 46 ter;
- f) il comma 5 dell'articolo 52;
- g) l'articolo 64 bis.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990:

- a) il comma 2 dell'articolo 54;
- b) il comma 2 dell'articolo 56.

4. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni di leggi provinciali in materia di contratti pubblici:

- a) gli articoli 10, 15, 25, 28, 40, 41, il comma 2 dell'articolo 79, gli articoli da 80 a 86 e gli articoli 88 e 89 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10;
- b) gli articoli 4, 7, 11, 14 e 42 della legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7;
- c) l'articolo 6 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6;
- d) gli articoli 19 e 24 e il comma 1 dell'articolo 47 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 8;
- e) gli articoli 17, 18, 30 e 31 della legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18.

Capo II

Modificazioni di regolamenti provinciali in materia di contratti pubblici

Art. 20 *Oggetto e finalità*

1. Questo capo effettua modificazioni di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento") e del decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg (Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera), anche al fine di completare il riordino dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14, comma 6, della legge provinciale n. 21 del 2021,

2. Questo capo effettua inoltre abrogazioni e modificazioni di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 al fine di raccordare detto regolamento con le disposizioni contenute nel capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, approvato ai sensi dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

Art. 21

Modificazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)” sono sostituite dalle seguenti: “delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)”.

Art. 22

Modificazioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “ad eccezione degli articoli 9, comma 11, 25, comma 1, 44, comma 1, 89, comma 1, 106, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ad eccezione degli articoli 9, comma 11 e 25, comma 1”.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 23

Modificazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “nel caso di lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d),” sono sostituite dalle seguenti: “nel caso di lavori previsti dall'articolo 1 ter, commi 5 bis e 5 ter, della legge.”.

Art. 24

Modificazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 7 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge” sono soppresse.

Art. 25

Modificazioni dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)” sono soppresse.

2. Nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n.

9-84/Leg del 2012 le parole: “una percentuale variabile tra il dodici e quindici per cento” sono sostituite dalle seguenti: “una percentuale variabile tra il dodici e il diciassette per cento”.

3. Nella lettera b) del comma 7 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “o la garanzia globale di esecuzione” sono soppresse.

4. Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 26

Modificazioni dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “Ai fini dell’articolo 3, comma 6, della legge,” sono sostituite dalle seguenti: “Ai fini dell’articolo 10, comma 5, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016,”.

2. Nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “Ferma restando l’applicazione del comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “Ferma restando l’applicazione dell’articolo 10, comma 5, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016,”.

3. Nel comma 7 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “nei casi previsti dall’articolo 1 ter, comma 5 bis, della legge”.

Art. 27

Modificazione dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 3 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: “, di appalto-concorso ai sensi dell’articolo 32 della legge”.

Art. 28

Modificazioni dell’articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell’articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “Il responsabile del procedimento negozia con l'affidatario il corrispettivo e, se necessario, le condizioni di esecuzione del contratto e motiva in ordine alla congruità del ribasso offerto sull'importo posto a base della trattativa.” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell’articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 29

Modificazioni dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nella lettera f) del comma 4 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “il criterio di aggiudicazione”.

Art. 30

Modificazioni dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel punto 2) della lettera f) del comma 8 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: “, e sono stati aggiornati ai sensi dell'articolo 44 della legge”.

Art. 31*Modificazioni dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012*

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: “in esecuzione dei contratti disciplinati dal capo VII della legge che deve essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogata.

Art. 32*Modificazioni dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012*

1. Nella rubrica dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “e le concessioni” sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

“1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento il responsabile del procedimento rilascia l'attestazione dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dalla normativa statale.”.

3. Nel comma 2 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “e delle concessioni” sono soppresse.

4. Nel comma 5 dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “, con riferimento a quelle previste dal comma 1” sono soppresse.

Art. 33*Modificazioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012*

1. Nella rubrica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “ristrette e” sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

Art. 34*Inserimento dell'articolo 54 bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012*

1. Dopo l'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è inserito il seguente:

“Art. 54 bis*Indicazioni operative relative alla formulazione dell'offerta economica*

1. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari, la lista

delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto a correggere la lista, integrando o riducendo le quantità che valuta carenti o eccessive e inserendo le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci o delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinata attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

2. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull'importo a base dell'appalto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 bis, della legge, per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

3. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se l'amministrazione aggiudicatrice utilizza l'elemento di valutazione previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera d), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, le eventuali migliorie proposte nell'offerta, e accettate dall'amministrazione aggiudicatrice con l'aggiudicazione dell'appalto, sono a totale carico dell'aggiudicatario e sono comprese e compensate nelle voci della lista delle lavorazioni e forniture a cui si riferiscono o alle quali sono collegate. Nella compilazione dell'offerta economica il concorrente non deve pertanto inserire nuove voci ma solo il prezzo comprensivo di miglioria qualitativa e/o quantitativa, in corrispondenza della voce a cui la miglioria si riferisce o alla quale è collegata. In alternativa, il bando di gara può prevedere l'obbligo per il concorrente di indicare nella lista delle lavorazioni e forniture le voci corrispondenti alle migliorie, fermo restando l'obbligo della compilazione integrale del modulo messo a disposizione dall'amministrazione aggiudicatrice, con le modalità indicate nel bando di gara.”.

Art. 35

Modificazioni dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge” sono sostituite dalle seguenti: “con il criterio del prezzo più basso”.

2. Nel comma 8 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”.

Art. 36

Modificazione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Il comma 2 dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti della commissione per la valutazione dell'anomalia sono scelti secondo le modalità di scelta dei componenti della commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.”.

*Art. 37**Modificazione dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012*

1. Il comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici svolgono le procedure di affidamento con modalità esclusivamente telematiche.”.

*Art. 38**Modificazione dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012*

1. Nel comma 5 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: “, ricavati ai sensi dell'articolo 129”.

2. Nel comma 7 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: “ai sensi dell'articolo 50 quater decies della legge”.

3. Il comma 8 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

*Art. 39**Modificazione dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012*

1. Nel comma 6 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: “, con le modalità di cui all'articolo 170”.

2. Nel comma 7 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: “prevista dall'articolo 50 quater decies della legge”.

3. Il comma 8 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è abrogato.

*Art. 40**Sostituzione dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012*

1. L'articolo 97 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

*“Art. 97**Documenti facenti parte integrante del contratto*

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, per l'individuazione degli atti e documenti costituenti parte integrante del contratto si applica la normativa statale.”

Art. 41

Modificazioni dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

“1. Per garantire l'integrazione e la semplificazione della disciplina che si applica alla fase dell'esecuzione dei lavori pubblici, l'eventuale capitolato speciale - parte amministrativa e il contratto, nel rispetto del principio di non duplicazione, disciplinano gli aspetti che vengono ad essi demandati dal capitolato generale o dall'ordinamento in materia di contratti pubblici, o che risultano necessari in relazione alla specifico oggetto del contratto.”.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono abrogati.

Art. 42

Modificazione dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono sopresse le seguenti parole: “, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto”.

Art. 43

Modificazione dell'articolo 214 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 1 dell'articolo 214 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: “è ammesso nella misura consentita dall'articolo 42, comma 1, della legge” sono sostituite dalle seguenti: “è ammesso nella misura consentita dall'articolo 26, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”.

Art. 44

Abrogazioni di disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012:

- a) l'articolo 2, nel titolo I (Disposizioni generali);
- b) gli articoli 11, 12 e 14, nel capo I (Contenuto dei progetti) del titolo III (Progettazione);
- c) gli articoli 18, 19, il comma 5 dell'articolo 25 bis e gli articoli 26, 28, 29 e 30, nel capo II (Affidamento degli incarichi tecnici) del titolo III (Progettazione);
- d) gli articoli 32 e 34, nel capo III (Concorso di progettazione) del titolo III (Progettazione);
- e) gli articoli 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, nel capo II (Espletamento delle procedure di gara) del titolo IV (Sistemi di esecuzione dei lavori);
- f) il capo III (Dialogo competitivo) del titolo IV (Sistemi di esecuzione dei lavori);
- g) gli articoli 79, 80, 81, nel capo V (Procedure telematiche di scelta del contraente) del titolo IV (Sistemi di esecuzione dei lavori);
- h) il titolo V (Le garanzie);
- i) l'articolo 101, nel capo II (Contenuto e forma del contratto) del Titolo VI (Il contratto)
- j) il titolo VII (Esecuzione dei lavori);
- k) gli articoli 181, 182, 183 e 184, nel titolo VIII (Lavori in economia);
- l) il titolo IX (Collaudo dei lavori);
- m) l'articolo 216, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 217 e l'articolo 217 bis, nel titolo XII

(Disposizioni finali e transitorie)

n) gli allegati F, L, I, M, N, O, P, e Q.

Art. 45

Abrogazioni di disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. del 1991 e del decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 10-40/Leg. del 1991:

a) l'articolo 2, il comma 1 dell'articolo 4, gli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, nel Capo I (Dei contratti);

b) l'articolo 22, nel Capo III (Norma transitoria);

c) il comma 2 dell'articolo 25, gli articoli 26, 27, 28 e 29 e l'articolo 32, nel Capo IV (Procedure telematiche di acquisto).

2. Il decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg è abrogato.

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 46

Disposizioni finali e transitorie

1. Le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo regolamento si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo il 1° luglio 2023. Dalla medesima data sono efficaci le abrogazioni effettuate dall'articolo 14, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 21 del 2021.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 ter della provinciale 4 agosto 2021, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023), fino all'adozione della normativa statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la finanza di progetto si applicano le regole per la redazione del progetto preliminare previsto dall'articolo 15 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

3. Il Capo III del Titolo III del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012, come modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera d) di questo regolamento, si applica fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo dell'articolo 12 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, della medesima legge provinciale.

4. Al fine di sostenere gli operatori economici nell'attuale fase di restrizione del mercato creditizio e di aumento dei tassi di interesse, assicurando ai medesimi una maggior disponibilità di liquidità, con riguardo ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di questo regolamento e alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata prima del 1° luglio 2023, il pagamento del credito residuo previsto dall'articolo 171, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 può avvenire prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, anche in deroga alle diverse disposizioni contrattuali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria "a prima richiesta" di pari importo comprensivo dell'IVA di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione ed entra in vigore il

giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR ai sensi dell'articolo 14 comma 6, della legge provinciale n. 21/2021.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

L'articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone:

“Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”

L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

“Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”

Nota all'articolo 1

- L'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021 n. 21 dispone:

“Art. 14

Applicazione della normativa statale in materia di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale e connesse modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

omissis

4. In attuazione di quest'articolo, l'allegato A individua gli istituti disciplinati dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici con riferimento ai quali è disposta l'applicazione dell'ordinamento statale ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, indicando per ciascun istituto le relative disposizioni provinciali conseguentemente abrogate.

5. Sono abrogate inoltre le seguenti disposizioni:

- a) il comma 5 dell'articolo 1, i commi da 1 a 5 e i commi da 6 a 17 dell'articolo 1 ter, il comma 7 dell'articolo 24, il comma 4 dell'articolo 30, gli articoli 30 bis, 31, 32 bis, 33 bis, 33 ter, 38, i commi da 1 a 7 dell'articolo 40 bis e il comma 4 dell'articolo 58.22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- b) il comma 4 dell'articolo 17, gli articoli 49 e 51 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;
- c) il comma 2 dell'articolo 1, l'articolo 2, l'articolo 3, il comma 4 dell'articolo 5, il comma 1 dell'articolo 17, l'articolo 18, il comma 2 dell'articolo 19 e l'articolo 20 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- d) gli articoli 34, 36 e 37 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10;
- e) gli articoli 19, 20, 22, 24 e 25 della legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7.

6. Al fine di completare il riordino dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici e regolare la progressiva attuazione di questo articolo, con regolamento sono effettuate abrogazioni di disposizioni di legge o di regolamento, o soppressioni di parti di esse, connesse e conseguenti a quanto previsto dai commi 4 e 5, nonché abrogazioni di norme desuete. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, può essere adottato per stralci e individua la data di efficacia delle abrogazioni effettuate dai commi 4 e 5. Il regolamento può inoltre prevedere disposizioni transitorie e di raccordo delle diverse fonti normative statali e provinciali che regolano i contratti pubblici eventualmente necessarie.”

Nota all'articolo 2

- L'articolo 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 5

Ambito di applicazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici dei lavori, servizi e forniture sono:

- a) la Provincia autonoma di Trento;
- b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;
- c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e tutti gli altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella provincia di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti indicati da questo comma.

2. Questa legge e la restante normativa provinciale in materia di lavori, servizi e forniture si applicano anche ai seguenti appalti realizzati da soggetti diversi da quelli individuati nel comma 1:

- a) lavori d'importo stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alla soglia comunitaria e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, quando si tratta dei lavori di genio civile indicati nell'allegato II della direttiva 2014/24/UE o di lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari ed edifici destinati a scopi amministrativi;
- b) lavori d'importo stimato complessivo, al netto dell'IVA, superiore a 1.000.000 di euro e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- c) servizi e forniture d'importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore alla soglia comunitaria e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, quando questi servizi e forniture sono connessi a lavori indicati nella lettera a).

3. Questa legge e la normativa provinciale in materia di lavori pubblici si applicano anche ai lavori che sono realizzati da soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

4. In questa legge si intende per:

- a) "procedure aperte", le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. ~~Tra le procedure aperte rientrano, tra l'altro, la procedura aperta prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e l'asta pubblica prevista dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990;~~
- b) "procedure ristrette", le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici. ~~Nella procedura ristretta sono incluse, tra l'altro, la licitazione prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la licitazione privata e l'appalto-concorso previsti dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990;~~
- c) "procedure negoziate", le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Nella procedura negoziata sono incluse ~~la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e~~ la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la trattativa privata, anche nella forma di trattativa diretta, prevista dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990. La trattativa privata è considerata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.”

- L'articolo 1, comma 6, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“6. Questa legge si applica ai lavori pubblici da realizzare da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scompu-
to totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso fatta eccezione per l'articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all'affi-

damento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara mediante procedura aperta o ristretta. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza. Per l'affidamento dei lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia si applica la procedura prevista dall'articolo 33, comma 4; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.”

- L'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“3. Questa legge si applica anche ai lavori d'importo complessivo superiore a un milione di euro, svolti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici individuate da questo articolo, per i quali queste amministrazioni aggiudicatrici erogano una sovvenzione, un finanziamento o un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che superi il 50 per cento del relativo importo, fatta eccezione per l'articolo 6, in materia di programmazione dei lavori pubblici. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le disposizioni che disciplinano il collaudo. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto è autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile. I regolamenti adottati secondo quanto previsto dall'articolo 13 bis possono individuare ulteriori eccezioni all'applicazione di questa legge in riferimento alla redazione dei verbali, all'affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, allo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla disciplina dei premi e degli incentivi per la progettazione. Per gli appalti di lavori d'importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo.”

Nota all'articolo 3

- L'articolo 7 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 7

Suddivisione degli appalti in lotti

1. Per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti le amministrazioni aggiudicatrici suddividono gli appalti in lotti. I lotti sono parti di un lavoro, di un servizio o di una fornitura privi di autonomia funzionale, in quanto non fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione o dall'acquisizione di altri lavori, servizi o forniture. La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative. Il progetto di lavori prevede la sola suddivisione in lotti su base qualitativa, secondo la disciplina dei lavori sequenziali previsti dall'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

2. Negli appalti di lavori, servizi o forniture d'importo complessivo pari o superiore alla soglia comunitaria la suddivisione in lotti è obbligatoria. Se la suddivisione in lotti rischia di limitare la concorrenza o di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudi-

catrice non suddivide l'appalto in lotti e indica specificatamente le ragioni di questa scelta nell'atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre.

3. Negli appalti di lavori, servizi o forniture d'importo complessivo non superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici suddividono l'appalto in lotti quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente. Nell'atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre l'amministrazione aggiudicatrice motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

4. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto ~~ai sensi dell'articolo 6~~ l'amministrazione aggiudicatrice somma il valore stimato complessivo di tutti i lotti in cui l'appalto è suddiviso.

5. Quando il valore stimato complessivo di tutti i lotti è pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione è inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, a 1.000.000 di euro per i lavori;

b) il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.

6. Negli appalti d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti, in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto, se il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

8. Quando è possibile presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di lotti aggiudicabili a un solo offerente. A tal fine il numero massimo di lotti per offerente è indicato nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici, inoltre, indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per individuare quali lotti aggiudicare all'offerente, quando l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporta che all'offerente dovrebbero essere aggiudicati lotti in un numero superiore al massimo.

9. Nei progetti di lavori le spese in economia previste nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione riguardano lavorazioni non progettualizzabili e non sono considerate lotti.”

- L'articolo 3 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“Art. 3 bis
Lavori sequenziali

1. I lavori sequenziali sono realizzati attraverso più contratti d'appalto che concorrono alla realizzazione di opere o lavori pubblici utilizzabili solo unitariamente e a condizione che siano eseguiti tutti i contratti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità con cui possono essere effettuati i lavori sequenziali.

2. Per il coordinamento dei lavori sequenziali è individuato un responsabile di progetto ai sensi dell'articolo 9.”

Nota all'articolo 4

- L'articolo 1 ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 1 ter Definizioni

1. ~~Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono.~~

2. ~~L'"accordo quadro" è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più imprenditori allo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.~~

3. ~~Gli "appalti di lavori pubblici" sono i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, nonché l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice.~~

4. ~~I "lavori pubblici" comprendono le attività specificate nell'allegato I della direttiva n. 2004/18/CE. I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichino una funzione economica o tecnica.~~

5. ~~I "contratti pubblici" sono i contratti previsti dalla presente legge aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori o l'acquisizione di servizi posti in essere dalle amministrazioni aggiudicatrici.~~

5 bis. ~~I "lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico" previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale recante "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e dall'articolo 58.22, comma 3, le opere e i lavori di "particolare rilevanza tecnica o amministrativa" previsti dall'articolo 24, comma 2, i "lavori di particolare complessità tecnica" previsti dall'articolo 24, comma 7, i "lavori complessi" previsti dall'articolo 26, comma 1, i "lavori di particolare complessità sotto il profilo tecnico, architettonico o culturale" previsti dall'articolo 34, comma 5, l'opera "di notevole complessità sotto il profilo tecnico, economico-finanziario o gestionale" prevista dall'articolo 50 quinquies, comma 1, e gli "interventi di particolare complessità o specificità" previsti dall'articolo 58.17, comma 1, sono le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:~~

a) ~~utilizzo di materiali e componenti innovativi;~~

b) ~~processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;~~

c) ~~esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;~~

d) ~~complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;~~

e) ~~esecuzione in ambienti aggressivi;~~

f) ~~necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;~~

g) ~~particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi.~~

5 ter. ~~I "progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche" previsti dall'articolo 20, comma 3, sono i progetti elaborati in forma completa e dettagliata in tutte le loro parti, architettonica, strutturale e impiantistica.~~

6. ~~L'"asta elettronica" è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte o entrambi, che permetta la loro classificazione mediante un trattamento automatico. Gli appalti che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.~~

7. ~~La "centrale di committenza" è un'amministrazione aggiudicatrice che aggiudica appalti pubblici~~

o conclude accordi quadro di lavori destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici.

8. I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alle amministrazioni aggiudicatrici, nei settori dell'architettura e dell'ingegneria, un progetto selezionato da una commissione in base a una gara, con assegnazione di premi.

9. I "contratti sopra soglia comunitaria" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie fissate dalla direttiva comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori.

10. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica, a carattere stabile o temporaneo.

11. Il "dialogo competitivo" è una procedura in cui l'amministrazione aggiudicatrice, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, per elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.

12. L'"organismo di diritto pubblico" è qualsiasi organismo, anche costituito in forma societaria, che soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sia istituito per soddisfare specificatamente esigenze d'interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b) sia dotato di personalità giuridica;

e) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti indicati dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, per più della metà dei componenti, da persone designate dai soggetti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), o da altri organismi di diritto pubblico.

13. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono: l'affidamento di lavori o di incarichi di progettazione mediante appalto, l'affidamento di lavori mediante concessione, l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee, l'affidamento di spese in economia.

14. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni imprenditore può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

15. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta.

16. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

17. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori costituito allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta.

18. Le "varianti" sono le modifiche apportate a un progetto approvato che non alterano la natura e la destinazione dei lavori."

- L'articolo 58.22, comma 3, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

"3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, le amministrazioni aggiudicatrici valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee."

- L'articolo 58.17, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“1. Per interventi di particolare complessità o specificità nell'ambito dei lavori indicati dall'articolo 58.13 l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare. La scheda tecnica è obbligatoria se si tratta di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.”

Nota all'articolo 5

- L'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 4
Competenze degli organi

1. Le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite agli organi provinciali secondo il riparto di competenze previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla presente legge.

1 bis. Relativamente ai lavori pubblici di amministrazioni diverse dalla Provincia, le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge sono attribuite ai loro organi secondo il riparto di competenze previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 8, 10, 13, 14, comma 3 bis, 20, commi ~~6 e 7, e 30, comma 3 bis~~, e per quanto non diversamente disposto dal capo X.”

- L'articolo 8 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“Art. 8
Collegio di ispettori

1. Alle finalità di cui all'articolo 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa" convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, la Provincia provvede secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, nonché per i contratti di pubbliche forniture e per gli appalti di pubblici servizi di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici, il Presidente della Giunta provinciale può richiedere all'ente o organo interessato notizie e informazioni sull'espletamento delle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti.

2 bis. Se il dirigente della struttura competente per materia, il dirigente della struttura competente all'espletamento della procedura di gara o il presidente della gara hanno fondato motivo di ritenere che ci siano accordi tra imprese volti a condizionare il risultato della gara ne danno tempestivo avviso al Presidente della Provincia per l'attivazione della procedura prevista dal comma 3.

3. Nel caso in cui nell'espletamento degli appalti, delle concessioni e dei contratti di cui al comma 2 emergano, sulla base di elementi comunque acquisiti, inefficienze, ritardi, disservizi, anomalie, turbative di gara o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il Presidente della Giunta provinciale nomina senza indugio, con proprio decreto, sentita l'avvocatura della Provincia, un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di affidamento e di acquisire ogni utile notizia sulla impresa o imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni.

4. Il collegio degli ispettori è composto da un magistrato della giurisdizione ordinaria o amministrativa, designato, rispettivamente, dal presidente della corte d'appello o dal presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da un funzionario designato dal commissario del Governo e da un dirigente provinciale designato dalla Giunta provinciale.

5. Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre all'amministrazione aggiudicatrice interessata la sospensione della procedura di affidamento o della esecuzione dei relativi contratti ed informare gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico degli amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti od imprese. Il collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni recante "Disposizioni contro la mafia".

6. Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a conclusione dell'indagine le amministrazioni aggiudicatrici adottano tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre d'autorità la revoca della procedura di affidamento o la rescissione dei relativi contratti unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi pubblici non subisca pregiudizio.

6 bis. La Giunta provinciale definisce i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai componenti del collegio degli ispettori, entro i limiti previsti dall'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).”

- L'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“Art. 10

Osservatorio provinciale dei contratti pubblici

1. È istituito presso la Provincia l'osservatorio provinciale dei contratti pubblici.

2. All'osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici eseguiti, in corso di esecuzione, progettati o programmati nel territorio provinciale, con particolare riferimento alle imprese partecipanti, alla distribuzione geografica dei lavori, ai costi, ai tempi di esecuzione ed alle modalità di attuazione degli interventi, ai ritardi, alle disfunzioni riscontrate, all'impiego della manodopera, nonché alle violazioni delle prescrizioni in materia assicurativa e previdenziale;

b) supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in capo ad esse ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella pubblicazione dei dati raccolti ai sensi della lettera a) e di quelli relativi agli affidamenti di incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici;

c) omissis

c bis) elaborazione di un sistema di verifica, controllo e analisi dell'evoluzione dei costi nella realizzazione delle opere pubbliche;

d) determinazione annuale, per ciascun elenco prezzi di cui all'articolo 13 pubblicato negli anni precedenti, di un coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi calcolato secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

2 bis. L'osservatorio opera nel rispetto di standard comuni, anche informatici, che consentano l'interscambio d'informazioni con gli altri osservatori regionali, i soggetti istituzionali, anche a livello statale e comunitario e le associazioni di imprese e lavoratori interessate.

2 ter. L'osservatorio si rapporta con i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche

statale e comunitario, per analizzare, elaborare, coordinare e rendere disponibili le informazioni raccolte, mediante la definizione di apposite convenzioni.

3. omissis

4. omissis”

- L'articolo 14, comma 3 bis, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“3 bis. In materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico si applicano gli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto compatibili con l'ordinamento provinciale. Alla disciplina attuativa dei predetti articoli provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; la predetta deliberazione può armonizzare le procedure previste dai predetti articoli con la disciplina provinciale in materia di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale.”

Nota all'articolo 6

- L'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 13 Elenco prezzi

1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici la Giunta provinciale approva un elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale.

2. Le voci dell'elenco sono determinate con riferimento anche alle prescrizioni tecniche ~~di cui all'articolo 12.~~

3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione ed è applicabile a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione. L'elenco prezzi è aggiornato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno; in presenza di significative fluttuazioni dei prezzi del mercato di riferimento delle opere pubbliche, la Giunta provinciale può approvare aggiornamenti semestrali del medesimo. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.

3 bis. Per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento, tale elenco può essere utilizzato a condizione che siano posti in gara entro sei mesi dalla pubblicazione del nuovo elenco prezzi o entro il termine inferiore individuato dalla deliberazione di approvazione dello stesso.

4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi deve essere adeguatamente motivata. Il regolamento può definire le modalità e i limiti per l'adozione di voci non previste o di prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco prezzi.

5. Il richiamo alle voci dell'elenco prezzi comporta l'applicazione integrale delle prescrizioni tecniche ivi stabilite.

5 bis. L'elenco prezzi prevede uno specifico capitolo per gli oneri della sicurezza. Le spese generali di ciascuna voce relativa agli oneri della sicurezza possono essere riconosciute fino alla percentuale del 17 per cento della somma dei costi per la manodopera, per i noli e trasporti e per i materiali.

6. La Giunta provinciale stabilisce le ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.

6 bis. Il dipartimento competente in materia di lavori pubblici, individuato dalla Giunta provinciale, svolge le attività preordinate all'elaborazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 nonché le funzioni di supporto al responsabile del procedimento nella valutazione dell'anomalia delle offerte, anche a favore di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia ove lo richiedano. La pubblicazione dell'elenco prezzi è disposta sentite le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali

di categoria.

6 ter. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta provinciale, ove possibile contestualmente all'approvazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1, individua, in riferimento alle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e previo parere del comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55, gli aumenti del costo dei materiali derivanti da fatti eccezionali, tali da determinare un'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei lavori pubblici, da compensare con l'indennizzo previsto dall'articolo 46 ter, comma 4.”

- L'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“Art. 55
Organi consultivi

1. Il comitato tecnico amministrativo è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di lavori pubblici ed esprime parere tecnico-amministrativo ed economico nei casi previsti dalla presente legge e dalle vigenti leggi.

2. In particolare, spetta al comitato tecnico-amministrativo:

- a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- b) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), solo quando sia chiesto un contributo alla Provincia per progetti di importo superiore a 5 milioni di euro redatti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) esprimere parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 1, lettere b) e c);
- d) esprimere il parere nelle ipotesi previste dall'articolo 54, comma 2;
- d bis) esprimere il parere previsto dall'articolo 13 bis, comma 1;
- d ter) esprimere parere, se richiesto dalla Giunta provinciale, sulle direttive della medesima nelle materie di questa legge.

3. Spetta ai dirigenti dei servizi provinciali individuati dalla Giunta provinciale in relazione alle rispettive competenze:

- a) esprimere il parere di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti di importo non superiore a 5 milioni di euro redatti dalla Provincia;
- b) omissis
- c) omissis

4. L'espressione del parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera a), per progetti d'importo non superiore a 5 milioni di euro, spetta ai responsabili degli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. Se non è presente tale professionalità, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono mediante le loro forme associative o collaborative.

4 bis. Per le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia e dai suoi enti funzionali il comitato esprime il parere previsto dall'articolo 54, comma 1, lettera c), solo su transazioni o accordi bonari relativi a lavori finanziati con specifici trasferimenti della Provincia. Al di fuori di questi casi il parere è reso dall'organo tecnico individuato dagli ordinamenti interni di ciascuna amministrazione.

5. L'organo consultivo che si è espresso sul progetto originario è competente ad esprimere parere anche sulle relative varianti.

6. Il parere di cui al presente capo sostituisce ogni altro parere tecnico-amministrativo in materia di lavori pubblici e di utilizzazione delle acque pubbliche richiesto ai sensi della normativa vigente ad organi consultivi statali, ad esclusione della valutazione di impatto ambientale e delle valutazioni dovute dal servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono richiedere l'espressione del parere previsto dall'articolo 54 agli organi consultivi provinciali competenti, ancorché il medesimo pa-

rere non sia dovuto.

7 bis. I pareri degli organi consultivi previsti da questo capo sostituiscono quelli attribuiti dalla normativa vigente alla funzione consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici, del magistrato delle acque, del magistrato per il Po o di altri organi tecnici dell'amministrazione dello Stato, nell'ambito delle competenze spettanti alla Provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e relative norme di attuazione.”

Nota all'articolo 7

- L'articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 20

Affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche

1. omissis

1 bis. Nelle amministrazioni dotate di risorse professionali, tecnologiche e organizzative le attività di progettazione e le altre attività tecniche sono realizzate, anche parzialmente da personale dipendente, compatibilmente con la quantità e la qualità di risorse professionali e tecnologiche effettivamente disponibili presso ciascuna struttura, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 24.

1 ter. Per lo svolgimento delle attività indicate nel comma 1 bis sono destinate all'erogazione di retribuzioni incentivanti per il personale dipendente risorse in misura non superiore al 2 per cento dell'importo di progetto o di perizia delle opere e degli interventi. Le risorse, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali e delle imposte a carico dell'amministrazione, sono attribuite al personale nelle misure e con le modalità e i criteri individuati dalla contrattazione collettiva provinciale. Per i lavori di cui all'articolo 52, nel caso di affidamento al personale anche degli incarichi in materia di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), le risorse previste da questo comma possono essere ulteriormente incrementate fino al 4 per cento complessivo.

1 quater. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, in adeguamento ai principi contenuti nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le disposizioni contrattuali previste dal comma 1 ter, fatta eccezione per quelle connesse ad attività in materia di sicurezza, si applicano con le seguenti limitazioni:

- a) le retribuzioni incentivanti non sono corrisposte al personale con qualifica dirigenziale;
- b) le retribuzioni incentivanti complessivamente corrisposte nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare per anno di competenza l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

2. In vista della ottimale utilizzazione delle risorse, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare all'esterno, indicandone motivatamente le ragioni, compiti preparatori, strumentali ed esecutivi in relazione all'attività di progettazione affidata ai propri servizi tecnici, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

3. In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestata motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare:

- a) liberi professionisti singoli;

b) liberi professionisti in studi associati;

e) società di professionisti;

d) società d'ingegneria;

e) raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, qualificato capogruppo, che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, o che s'impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, conformemente alla vigente normativa in materia;

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;

g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi d'origine.

4. Nei casi previsti al comma 3 le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì istituire gruppi misti di progettazione tra liberi professionisti e dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione.

5. Se non gli viene affidata la direzione dei lavori, il progettista redige le eventuali varianti, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.

5 bis. Nel caso di affidamento delle attività di progettazione a raggruppamenti temporanei, questi devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

6. omissis

7. Ai fini dell'espletamento delle attività di progettazione di cui agli articoli 15, 16 e 17, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare studi, ricerche e consulenze, nonché valutazioni tecniche, a strutture universitarie ovvero ad enti o soggetti pubblici e privati, dotati di specifica qualificazione e capacità tecnica.

7 bis. Gli studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 concernente "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente", possono essere affidati a professionisti, singoli o associati anche temporaneamente, secondo criteri obiettivi, tenendo conto di documentate capacità, esperienze e specializzazioni professionali in conformità a quanto stabilito nel regolamento di attuazione.

omissis

12 bis. In tutti gli affidamenti previsti da questo articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

12 ter. omissis"

- L'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“Art. 15

Progettazione preliminare

1. Il progetto preliminare, che definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e che consiste in una sommaria valutazione di fattibilità delle opere e dei lavori, deve contenere:

a) gli elementi idonei ad individuare, tramite disegni e relazioni illustrative, le principali caratteristiche tecniche, di forma e di inserimento ambientale delle opere e dei lavori, anche, ove possibile, ponendo a confronto soluzioni diverse;

b) un preventivo sommario basato sui costi parametrici correnti e, ove opportuno, una valutazione sommaria dei costi di esercizio;

c) una valutazione dei benefici conseguibili e delle prestazioni offerte.

1 bis. Il regolamento di attuazione definisce i contenuti degli elaborati aventi ad oggetto gli elementi

di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici.”

- L'articolo 16 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“Art. 16
Progettazione definitiva

1. Il progetto definitivo, che deve essere redatto secondo criteri che ne garantiscano la completezza e l'accuratezza, deve consentire di individuare, tramite elaborati grafici e descrittivi:
 - a) le caratteristiche architettoniche e le principali caratteristiche tecniche ed impiantistiche dei lavori ed in particolare dei materiali da impiegarsi in relazione ad una loro specifica localizzazione;
 - b) le superfici e i volumi da realizzare nonché l'individuazione del tipo di fondazione;
 - c) l'inserimento dei lavori nel territorio sotto il profilo urbanistico ed ambientale;
 - d) le caratteristiche morfologiche, idrogeologiche e geotecniche dell'area interessata desunte da apposita campagna di rilievi e sondaggi costituenti un'apposita relazione geologica e geognostica;
 - e) i tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera;
 - f) stima analitica dei costi con possibilità di valutazione forfettaria per gli aspetti propri della progettazione esecutiva;
 - g) il piano di manutenzione, che contiene una puntuale valutazione dei benefici delle prestazioni e dei costi di esercizio e di manutenzione;
 - h) gli eventuali elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori.
2. Il progetto di cui al comma 1 deve essere definito ad un livello tale che consenta la sua sottoposizione alle valutazioni di carattere tecnico ed ambientale, nonché al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalla legislazione vigente.
3. Nell'ipotesi in cui il progetto definitivo sia sottoposto all'esame degli organi consultivi previsti dal capo X, esso dovrà essere corredato di un apposito elaborato concernente le principali clausole e prescrizioni che dovranno essere inserite nel capitolato speciale d'appalto.
4. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione i contenuti degli elaborati di cui al comma 1, eventualmente anche in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici.
5. Ferme restando le disposizioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sull'espropriazione per pubblica utilità), per avviare le procedure espropriative e le attività tecniche e operative volte all'approntamento dell'area su cui saranno realizzate le opere è sufficiente:
 - a) approvare il progetto definitivo, provvedendo anche al finanziamento dell'opera;
 - b) limitatamente all'esproprio delle aree necessariamente coinvolte dalla realizzazione dell'opera pubblica indipendentemente dai successivi sviluppi progettuali, approvare il progetto preliminare, provvedendo anche al finanziamento dell'opera.
6. L'approvazione di cui al comma 5 presuppone l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di rito.”

- L'articolo 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“Art. 17
Progettazione esecutiva

1. Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità al progetto definitivo e deve poter consentire l'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. Esso consiste in una descrizione completa e dettagliata del territorio e delle categorie di lavori comprese nel progetto stesso in modo che ogni elemento o componente sia identificabile per quantità, forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo e che siano indicati i materiali da utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori da effettuare.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la progettazione esecutiva deve comunque contenere:

- a) relazione tecnica completa del quadro economico;
- b) grafici e particolari necessari per la definizione dell'opera;
- c) computo metrico estimativo dei lavori e delle forniture redatto sulla base dei prezzi unitari;
- d) capitolati speciali d'appalto, completi di elenco dei prezzi unitari, delle prescrizioni tecniche, dei tempi di esecuzione e dei pagamenti;
- e) elaborati connessi alle procedure espropriative degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori, ove non contenuti nel progetto definitivo;
- f) in relazione alla tipologia, complete indagini geologiche e/o geotecniche, disegni esecutivi e calcoli definitivi delle strutture e degli impianti con i particolari di compatibilità degli stessi impianti con le strutture edilizie, nonché qualsiasi altro elaborato richiesto dalla normativa tecnica di settore;
- g) ogni altro elaborato tecnico, grafico e di calcolo atto a definire con la massima precisione e completezza tutti i lavori e l'opera da realizzare.

3. La Giunta provinciale specifica nel regolamento di attuazione, in relazione a singole categorie di opere o lavori pubblici, gli elementi di cui al comma 2.

4. L'importo dei lavori e delle relative forniture da eseguire in economia non può superare il 20 per cento dell'importo complessivo posto a base d'appalto.

4 bis. Le somme accantonabili per imprevisti non possono superare il dieci per cento dell'importo complessivo dei lavori.”

Nota all'articolo 8

- L'articolo 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 22
Incarichi di direzione dei lavori

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici le amministrazioni aggiudicatrici devono istituire la direzione dei lavori, costituita da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.

2. La direzione dei lavori è di norma affidata ai competenti servizi tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso delle necessarie professionalità.

3. Per gli incarichi di direzione dei lavori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, ~~11, 12 e 12 ter~~.

4. La direzione dei lavori è preposta alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento. Il direttore provvede a dare carattere unitario agli interventi della direzione dei lavori e garantisce il coordinamento delle attività nei confronti dell'appaltatore.

5. La direzione dei lavori può essere costituita anche nella forma del gruppo misto di direzione formato da dipendenti dell'amministrazione e da professionisti esterni.

6. Le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore dei lavori o possono essere affidate a un componente della direzione dei lavori, individuato dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbia i requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri.

6 bis. Le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte di norma dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Nota all'articolo 9

- L'articolo 22 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 22 bis
Sorveglianza sui lavori

1. Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che la direzione lavori, prevista dall'articolo 22, assicuri la sorveglianza continuativa del cantiere, mediante la presenza quotidiana del direttore o di altro componente della direzione, per una durata non inferiore al 10 per cento delle ore lavorative giornaliere del cantiere.
2. Nelle funzioni di sorveglianza rientra la compilazione quotidiana del giornale dei lavori ~~e la verifica del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, previsto dall'articolo 43, comma 11.~~”

Nota all'articolo 10

- L'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 24
Collaudo

1. Al collaudo delle opere e dei lavori pubblici provvede il personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza, oppure liberi professionisti abilitati, in possesso di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali secondo le specifiche competenze professionali e con particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici, iscritti in un apposito elenco. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la prestazione del collaudo da parte del personale tecnico di enti pubblici in servizio o in stato di quiescenza e per l'iscrizione all'elenco dei liberi professionisti.
2. ~~Oltre al caso previsto dall'articolo 51,~~ qualora le opere e i lavori presentino particolare rilevanza tecnica o amministrativa può essere nominata una commissione collaudatrice presieduta da tecnici di cui al comma 1 e composta anche da laureati in giurisprudenza, di particolare e comprovata esperienza nel settore dei lavori pubblici.
3. Il collaudatore o la commissione sono nominati di norma in corso d'opera dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2. Detta nomina è obbligatoria per i lavori di importo a base d'asta superiore a 5 milioni di euro.
4. Nel caso di opere o lavori eseguiti da soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 3, il certificato di collaudo sostituisce gli adempimenti previsti dall'articolo 22, commi 3 e 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 concernente "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo". Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma compete altresì al collaudatore, ovvero alla commissione collaudatrice, l'espletamento delle verifiche in ordine alla regolarità delle procedure adottate per l'affidamento dei lavori e delle relative forniture.
5. Il collaudo dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidato anche a tecnici dipendenti pubblici provvisti del diploma di geometra o altro titolo equipollente.
6. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono aver svolto alcuna funzione decisionale diretta nell'attività di amministrazione attiva relativa alla realizzazione dei lavori soggetti a collaudo e non possono aver partecipato in alcun modo alla progettazione, alla direzione, all'alta sorveglianza e all'esecuzione dei medesimi lavori.
7. ~~Per lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposita certificazione di qualità. Il regolamento di attuazione stabilisce i casi in cui detta certificazione è necessaria, nonché i criteri, le modalità ed i compensi relativi al suo rilascio.~~”

Nota all'articolo 11

- L'articolo 26 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 26 Termini e modalità dei collaudi

1. Il collaudo dei lavori pubblici deve essere concluso entro sei mesi dalla data della loro ultimazione; nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può motivatamente prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione ~~della somma costituente la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto~~ e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie.”

Nota all'articolo 12

- L'articolo 30 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 30 Procedure di affidamento

1. L'affidamento di lavori pubblici in appalto ha luogo mediante procedura aperta ~~ai sensi dell'articolo 30 bis~~, procedura ristretta ~~ai sensi dell'articolo 31~~, procedura negoziata ~~ai sensi degli articoli 32 bis e 33~~, o dialogo competitivo, ~~se ricorrono le specifiche condizioni previste dall'articolo 33 bis.~~

1 bis. omissis

2. ~~L'affidamento di concessioni di lavori pubblici ha luogo ai sensi delle norme di cui al capo VII.~~

3. omissis

3 bis. omissis

4. ~~Gli atti conformi agli schemi tipo [definiti dal regolamento ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2, lettera d),] non sono soggetti ad approvazione.~~

5. Le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento non previste dalla presente legge sono disciplinate nel regolamento di attuazione.

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici valutano la congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 58.29. Le amministrazioni mettono a disposizione dei concorrenti idonei mezzi informatici predisposti dalla Provincia. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto. Il regolamento di attuazione può prevedere modalità applicative e il valore degli appalti al di sopra del quale si applica questo comma.

5 bis 1. Nei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, costituisce elemento specifico ai fini della valutazione della congruità delle offerte, ai sensi del comma 5 bis, il caso in cui l'importo complessivo del costo del personale dell'offerta è pari o inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse.

5 ter. La determinazione a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi previste dalle lettere b) e c) di questo comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha per oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha per oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.

5 quater. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara.

5 quinquies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 5 ter, i soggetti ammessi a partecipare alle gare devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto da questa legge, e l'ammontare delle spese di progettazione comprese nell'importo a base del contratto.

5 sexies. Per i contratti previsti dal comma 5 ter, lettere b) e c), se, ai sensi del comma 5 quinquies, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.

5 septies. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante.”

- L'articolo 58.29 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“Art. 58.29

Verifica delle offerte anomale

1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di maggior ribasso e di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici, appare anormalmente bassa.

4. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure aperte gli enti aggiudicatori devono valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori. Ai fini di questo comma il costo del lavoro è quello determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione colletti-

va stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale. In mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

5. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

6. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

7. Quando un'offerta appare anormalmente bassa la stazione appaltante chiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dei commi da 8 a 18. Si può provvedere all'esclusione solo dopo l'ulteriore verifica, in contraddittorio.

8. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;

d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

9. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

10. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

11. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione previsti dall'articolo 34 devono essere considerate anche le informazioni fornite dal soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, nella sua azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. Se la stazione appaltante accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere l'offerta per questo solo motivo unicamente quando, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta per tali circostanze ne informa tempestivamente la Commissione europea.

13. La stazione appaltante chiede per iscritto la presentazione di giustificazioni scritte, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

14. La stazione appaltante, se lo ritiene opportuno, può istituire una commissione con i criteri stabiliti dal regolamento, per esaminare le giustificazioni; se non le ritiene sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.

15. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

16. La stazione appaltante o la commissione prevista dal comma 14, se istituita, esaminano gli ele-

menti costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite.

17. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

18. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se essa appare anormalmente bassa; se la ritiene anomala procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa la stazione appaltante, se si è riservata questa facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera d'invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la decima, fermo restando quanto previsto nei commi da 13 a 17. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che in base all'esame degli elementi forniti risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

19. Il regolamento può disciplinare i criteri e le modalità di verifica delle offerte anomale, ai sensi di quest'articolo.”

Nota all'articolo 13

- L'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 36

Soggetti ammessi alle gare

~~1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni i seguenti soggetti:~~

- ~~a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;~~
- ~~b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato);~~
- ~~e) i consorzi stabili costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro, sulla base delle disposizioni statali in materia;~~
- ~~d) le associazioni temporanee di concorrenti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;~~
- ~~e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, con tutte le imprese consorziate o parte di esse, con le medesime modalità delle associazioni temporanee di cui alla lettera d);~~
- ~~e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter), del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano quest'articolo e l'articolo 37, in quanto compatibili;~~
- ~~f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi~~

dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), e altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

2. In caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, l'impresa invitata individualmente o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo ha la facoltà di presentare un'offerta o di trattare per sé o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1; in caso di associazione sono ammesse modificazioni rispetto alla composizione del concorrente invitato, a condizione che non muti il soggetto indicato quale capogruppo e permangano i requisiti richiesti dal bando di gara di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. In questi casi le imprese associate in sede di presentazione dell'offerta devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 34, l'insussistenza di motivi di esclusione e presentare le ulteriori dichiarazioni richieste dal bando di gara.

2 bis. Nel caso di licitazione, di appalto-concorso, di dialogo competitivo o di procedura negoziata, che comprendono lavorazioni previste dall'articolo 37, comma 5, le amministrazioni aggiudicatrici possono invitare imprese qualificate nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto; si applica in tale caso il comma 2, fermo restando che l'offerta deve essere presentata da imprese qualificate secondo la normativa statale vigente.

3. Per assicurare l'effettiva concorrenzialità e trasparenza nella partecipazione alle procedure concorsuali il concorrente non può partecipare alla medesima procedura in più di un'associazione temporanea, in più di un consorzio di cui al comma 1, lettera e), o in più soggetti di cui al comma 1, lettera f).

4. È vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di impresa singola che in qualità di mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo.

5. È vietata la partecipazione contestuale alla medesima procedura sia in qualità di impresa singola che in quella di consorziata di consorzio di cui al comma 1, lettera e), o quale aderente agli altri soggetti di cui al comma 1, lettera f).

6. I consorzi previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

7. È vietata l'associazione in partecipazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, commi 5 bis e 5 ter, è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee di imprese, dei consorzi di cui al comma 1, lettera e), e dei soggetti di cui al comma 1, lettera f), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

8. La violazione del comma 7 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti dalla nuova gara relativa all'affidamento degli stessi lavori, fatta salva l'applicazione del comma 9.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando la facoltà, in caso di fallimento, di risolvere il contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore o, nelle ipotesi di cui al comma 8, di procedere in base all'articolo 58.8.

10. omissis

11. Se i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedono, affittano l'azienda o un ramo d'azienda, oppure procedono alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 34 e dell'assenza di motivi di esclusione, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dalla presente legge.”

- L'articolo 37 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

Riunione di concorrenti

1. La costituzione di riunioni di concorrenti, la partecipazione alle gare e l'esecuzione delle opere da parte delle riunioni di concorrenti sono disciplinate dalla normativa statale, salvo quanto diversamente disposto da questa legge e dalla sua disciplina attuativa.

omissis

5. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 10 per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non sono in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto nei limiti previsti dalla normativa statale vigente per l'individuazione della quota subappaltabile. Le opere previste da questo comma e i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione sono individuati dalla normativa statale.

5 bis. omissis

5 ter. omissis

5 quater. omissis

5 quinquies. omissis

5 sexies. omissis

5 septies. omissis

5 octies. omissis”

Nota all'articolo 14

- L'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 45

Semplificazione delle procedure

1. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di diretta competenza dei comuni, della Provincia o dei suoi enti strumentali relativi al pronto soccorso e al ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità, nonché per l'esecuzione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, dei lavori di manutenzione stradale da realizzare nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e delle strade statali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Questo comma si applica anche per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle altre opere pubbliche di competenza della Provincia, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

1 bis. Per gli interventi di ripristino di cui al comma 1 che interessano siti archeologici e beni sottoposti al regime di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, si applica la procedura prevista per le situazioni di urgenza dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. Per l'approvazione dei progetti definitivi di lavori d'importo superiore alla soglia comunitaria rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali e negli ulteriori casi individuati da disposizioni provinciali è indetta una conferenza di servizi con le procedure previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, ~~relativi al piano straordinario delle opere pubbliche~~, nonché da questo articolo.

2 bis. Fuori dai casi di cui al comma 2, per l'approvazione di progetti rientranti nella competenza della Provincia o dei suoi enti funzionali, la conferenza di servizi può essere indetta quando le questioni tecniche e amministrative sono particolarmente complesse e quando è necessario determinare, con un progetto almeno definitivo, l'effetto di variante degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi,

comprese quelle preposte alla tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute, si pronunciano sulle soluzioni progettuali prescelte per quanto riguarda l'interesse tutelato da ciascuna. La conferenza di servizi è convocata una prima volta con finalità istruttorie e in una seconda occasione per la formulazione dei pronunciamenti delle strutture o delle amministrazioni coinvolte. L'atto di approvazione del progetto richiama i dissensi e le osservazioni formulate dalle strutture o amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi. Se le strutture e le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi si sono già pronunciate sul medesimo progetto, anche a un livello antecedente di progettazione, valutano soltanto le nuove soluzioni progettuali e quelle su cui hanno formulato dissensi oppure osservazioni. La conferenza di servizi, se valuta un progetto preliminare, specifica quali sono le condizioni per ottenere sui successivi gradi di progettazione i pareri, le autorizzazioni, le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente.

2 ter. omissis”

- L'articolo articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone:

“Art. 19

Salvo quanto disposto dai successivi commi del presente articolo, resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

- a) alle strade statali;
- b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario;
- c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;
- d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico;
- e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
- f) omissis
- g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti;
- h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
- i) alle modalità di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale.

A decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), comprese quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, escluse le autostrade.

Le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i piani pluriennali di viabilità e i piani triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale secondo gli indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici, individuando gli interventi da realizzare, le priorità, i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

I beni immobili espropriati dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure di cui alle rispettive normative provinciali, per la costruzione, l'ampliamento, la rettifica e la manutenzione delle strade statali sono intavolati a favore del demanio dello Stato - ramo strade. Sono intavolati alla provincia autonoma territorialmente competente, su istanza del rispettivo Presidente, i re-

litti stradali già facenti parte del demanio dello Stato - ramo strade, derivanti dagli interventi predetti. I beni immobili che risultino non più funzionali alla viabilità stradale dello Stato, diversi da quelli previsti nel precedente periodo, sono trasferiti sulla base di appositi verbali di consegna redatti, anche di volta in volta, di intesa fra i rappresentanti della provincia autonoma interessata e dell'amministrazione statale competente. Tali verbali costituiscono titolo per l'intavolazione, su richiesta del presidente della provincia autonoma.

Le somme spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al secondo comma del presente articolo sono così determinate per il periodo 1° luglio 1998 - 31 dicembre 1999:

a) per tutte le spese di funzionamento e di manutenzione della rete stradale, escluse quelle di cui alla lettera b), la somma pari alla media aritmetica dell'analoga spesa sostenuta dall'ANAS negli anni 1995 e 1996 nelle stesse province;

b) per le spese di investimento, la somma pari alle risorse già previste, per ciascuna delle due province, nel programma triennale per la viabilità 1997-1999, per quanto già non erogato dall'ANAS alla data del 30 giugno 1998. Entro il 30 giugno 1998, le province presentano programmi modificativi e/o integrativi, da approvare con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo, da realizzare a proprio carico, che prevedano investimenti aggiuntivi per l'ammodernamento e l'incremento della rete stradale oggetto della delega. In sede di definizione del programma triennale 2000-2002 si tiene conto dello stato di attuazione dei predetti programmi.

Relativamente al triennio 2000-2002, le somme da erogarsi alle due province, per i medesimi fini di cui al comma precedente, sono determinate, nell'ammontare pari alla percentuale derivante dal rapporto tra estensione della rete stradale rispettivamente localizzata nel territorio delle due province ed estensione dell'intera rete stradale statale, risultante al 31 dicembre 1996 applicata ai corrispondenti stanziamenti, previsti nel bilancio dello Stato per la viabilità, esclusi quelli per gli oneri di ammortamento dei mutui contratti antecedentemente alla data del 1° luglio 1998.

Per gli anni successivi al 2002, il criterio di calcolo di cui al comma precedente è applicato all'estensione della rete stradale statale risultante al 31 dicembre 2002.

I dati necessari per la quantificazione delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici.

Il prelievo di dette somme è effettuato dai trasferimenti statali di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, se capienti, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Dette somme sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. Con decreto del Ministro del tesoro sono apportate le relative variazioni compensative di bilancio.

Il pagamento delle somme spettanti alle province autonome ai sensi del presente articolo è effettuato con periodicità trimestrale.

Nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in materia di paesaggio e di quelle delegate ai sensi di questo articolo, le province, d'intesa tra loro e previo parere del ministero competente in materia di infrastrutture e mobilità, possono disciplinare misure per la limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano i rispettivi territori. Le misure possono essere adottate per limitare l'interferenza e gli effetti del traffico veicolare su beni o località di particolare valenza dal punto di vista paesaggistico o naturalistico, ivi compresi i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; gli eventuali proventi derivanti dalle misure considerate da questo comma sono destinati alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche naturali o alla promozione del turismo sostenibile nelle predette aree.

I provvedimenti di cui al precedente comma devono essere motivati, tenendo conto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione, e, nel caso comportino divieti o limitazioni alla circolazione, devono assicurare misure alternative.”

- L'articolo articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 dispone:

“Articolo 27

Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purchè ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.”

- L'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 dispone:

“Art. 4

Procedure per l'approvazione dei progetti

1. Le strutture provinciali competenti, conclusi gli adempimenti preliminari previsti dall'articolo 3 bis, richiedono al dipartimento opere pubbliche l'indizione della conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto, per l'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla-osta, degli assensi e comunque di ogni altro atto necessario, allegando alla domanda medesima il progetto definitivo dell'opera nonché l'elenco dei predetti atti da acquisire per la realizzazione del progetto secondo le disposizioni vigenti riguardanti gli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico sanitari, storici, artistici, archeologici o di altra natura.

1 bis. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e la qualità architettonica delle opere pubbliche provinciali d'importo superiore alla soglia europea, nonché il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e territoriale, nella redazione dei progetti di livello inferiore al definitivo sono coinvolte le strutture provinciali competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e dell'ambiente.

1 ter. omissis

1 quater. La convocazione della conferenza di servizi prevista da questo articolo può essere richiesta anche con riguardo ad un progetto di livello inferiore al definitivo se riguarda opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari, o opere funzionali ai giochi olimpici 2026 previste dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche).

2. omissis

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 il dirigente generale del dipartimento competente in materia di opere pubbliche indice la conferenza di servizi decisoria.

4. Alla conferenza di servizi sono invitati i dirigenti delle strutture provinciali nella cui sfera di competenza rientrano le determinazioni di cui al comma 1, i rappresentanti delle altre amministrazioni pubbliche, competenti all'emanazione delle determinazioni ivi previste, e il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente. Le determinazioni dei dirigenti delle strutture provinciali di cui al presente comma rese in sede di conferenza sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti.

5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo entro sessanta giorni dalla sua convocazione e, in ogni caso, dopo lo svolgimento del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale previsto dall'articolo 6. La conferenza può richiedere, se necessario, chiarimenti e documenti direttamente ai progettisti o alle strutture provinciali interessate.

6. Relativamente ai progetti sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, le determinazioni rese in sede di conferenza di servizi sono formulate in coerenza con il provvedimento di compatibilità ambientale previsto dall'articolo 6. Il dirigente del dipartimento provinciale competen-

te in materia di ambiente, nella conferenza di servizi, si esprime in ordine alla coerenza, nonché alla sostanzialità delle eventuali modifiche apportate al progetto in conferenza, che possono comportare, in caso di difformità sostanziale, una nuova verifica di assoggettabilità o una nuova valutazione dell'impatto ambientale.

7. omissis

8. Ai fini dell'operatività della conferenza di servizi, le strutture provinciali dotate di autonomia tecnica ed organizzativa nonché gli enti funzionali della Provincia sono equiparati a servizi provinciali. I predetti enti e strutture provinciali nonché le altre amministrazioni convocate nella conferenza di servizi adottano, ove occorra, apposite disposizioni interne o assumono atti diretti ad assicurare la partecipazione alla medesima conferenza di servizi di un proprio rappresentante, munito dei necessari poteri.

9. omissis

10. omissis

10 bis. omissis

11. Entro trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni della conferenza di servizi il dirigente del servizio provinciale competente per materia approva il progetto definitivo dell'opera.

12. L'approvazione del progetto definitivo delle opere ai sensi del comma 11 del presente articolo e dell'articolo 5 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

12 bis. Tutte le comunicazioni, i depositi e le trasmissioni effettuati in applicazione di quest'articolo, compresa la conservazione della relativa documentazione, sono effettuati con modalità esclusivamente telematiche.

13. omissis”

- L'articolo 5 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 dispone:

“Art. 5

Conformità urbanistica delle opere

1. L'accertamento di conformità urbanistica delle opere è effettuato dal servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio - prima della convocazione della conferenza di servizi e sentito il comune interessato, che deve esprimersi entro il termine di venti giorni dalla richiesta - oppure nella conferenza di servizi, con la presenza del rappresentante del comune interessato. Nel caso in cui il comune non si esprima entro il predetto termine o non sia presente alla conferenza con un proprio rappresentante, il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio provvede comunque all'accertamento. Qualora l'accertamento sia positivo, per l'approvazione del progetto si applica quanto disposto dall'articolo 4.

2. Qualora l'accertamento sia negativo, il dirigente della struttura competente alla realizzazione dell'opera, oltre alla comunicazione ai fini espropriativi e occupativi prevista dall'articolo 18, commi 4 bis e 4 ter, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, cura la pubblicazione di un avviso che illustra l'opera sotto il profilo urbanistico. L'avviso è pubblicato su un giornale locale ed affisso per almeno dieci giorni all'albo dei comuni nel cui territorio dev'essere realizzata l'opera. L'avviso contiene l'invito a presentare osservazioni presso la struttura competente alla realizzazione dell'opera entro trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

3. Alla conferenza di servizi per l'approvazione del progetto prevista dall'articolo 4 partecipa il comune interessato tramite un unico rappresentante abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione comunale con riguardo alla variante, previa deliberazione dell'organo comunale competente in materia di pianificazione ai sensi dell'ordinamento vigente. Se il rappresentante comunale esprime in conferenza di servizi un dissenso motivato, il procedimento di approvazione del progetto è sospeso per il termine massimo di trenta giorni; entro questo termine il Consiglio delle autonomie locali promuove un tentativo di conciliazione tra la Pro-

vincia e il comune interessato, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

4. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 3 o se il rappresentante comunale partecipa alla conferenza di servizi privo dei necessari poteri di rappresentanza da parte del consiglio comunale, l'approvazione del progetto è demandata alla Giunta provinciale, che decide tenuto conto delle osservazioni pervenute durante la fase partecipativa, delle motivazioni del dissenso del comune e dell'interesse provinciale alla realizzazione dell'opera.

5. L'approvazione del progetto definitivo dell'opera ai sensi di quest'articolo costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

5 bis. L'approvazione del progetto di livello inferiore al definitivo da porre a base di gara ai sensi di quest'articolo costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale, se riguarda opere finanziate, in tutto o in parte, con risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale per gli investimenti complementari, o opere funzionali ai giochi olimpici 2026 previste dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 8 del 2021.

6. Ove l'applicazione del presente articolo comporti l'effetto di variante urbanistica ai sensi del comma 5, il dirigente responsabile del progetto trasmette al comune interessato copia degli atti e del progetto, per la parte relativa all'effetto di variante. In questi casi, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), gli uffici tecnici comunali adeguano direttamente le rappresentazioni grafiche e gli altri elaborati degli strumenti urbanistici e trasmettono la relativa documentazione alla Provincia.

7. omissis

8. Le determinazioni in materia di localizzazione delle opere pubbliche di cui al presente articolo sono assunte nel rispetto dei limiti d'intervento assegnati dal piano urbanistico provinciale agli strumenti urbanistici subordinati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale).

9. Sono fatte salve, inoltre, le modalità di localizzazione delle opere disciplinate dalla normativa provinciale in materia di smaltimento e gestione dei rifiuti.”

- L'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 dispone:

“Art. 6

Valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche

1. Se i progetti di opere pubbliche sono soggetti a procedimento di verifica di assoggettabilità o a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della normativa provinciale vigente, questi procedimenti si svolgono prima dell'approvazione prevista dall'articolo 4, comma 11, e dell'accertamento della conformità urbanistica disciplinata dall'articolo 5. Per quanto non previsto da questa legge si applica la normativa provinciale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, in quanto compatibile.

2. Il procedimento di verifica di assoggettabilità disciplinato dall'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 si svolge, per le opere pubbliche, sulla base del progetto preliminare o, se previsto, del documento preliminare di progettazione di cui all'articolo 14, comma 01, della legge provinciale sui lavori pubblici.

3. Relativamente ai progetti riguardanti la realizzazione di opere pubbliche, la fase di consultazione prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 definisce i contenuti del progetto definitivo, anche ai fini della sua approvazione ai sensi dell'articolo 4, e si svolge sulla base del progetto preliminare o, se previsto, dalla legge provinciale sui lavori pubblici, del documento preliminare di progettazione di cui all'articolo 14, comma 01, della legge provinciale sui lavori pubblici.

4. La procedura di consultazione è svolta nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, a cui partecipano tutte le strutture provinciali e le amministrazioni interessate. La conferenza è indetta dal dirigen-

te del dipartimento provinciale competente in materia di ambiente, in coordinamento con il dirigente del dipartimento competente in materia di opere pubbliche.

5. La valutazione dell'impatto ambientale si conclude con il provvedimento di compatibilità ambientale del dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente, assunto con i contenuti e agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013.

6. omissis

- L'articolo 7 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 dispone:

“Art. 7
Norme particolari

1. omissis

2. Il parere tecnico-amministrativo ed economico che le leggi provinciali vigenti attribuiscono alla competenza del comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è reso in sede di conferenza di servizi.

3. omissis ”

- L'articolo 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 dispone:

“Art. 9
Opere di interesse statale

1. Nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalle amministrazioni statali relativamente ai progetti di opere di interesse statale, cofinanziate con il piano straordinario di cui all'articolo 1, le determinazioni di competenza della Provincia di cui ai commi 2 e 3 sono rese dal dirigente generale provinciale competente per materia, previa deliberazione della Giunta provinciale.

2. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 costituisce la fase conclusiva interna all'amministrazione provinciale, funzionale all'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla-osta e degli assensi, comunque denominati, di competenza della Provincia, necessari ai fini dell'esecuzione delle opere pubbliche di interesse statale di cui al comma 1. A tal fine si applicano le disposizioni procedurali stabilite dagli articoli della presente sezione ivi compresa la disciplina prevista per la conformità urbanistica di cui all'articolo 5.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale si pronuncia inoltre ai fini della formazione delle intese previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché dalla disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale.

4. Qualora le amministrazioni statali di cui al comma 1 non diano corso, nei casi ivi previsti, al procedimento della conferenza di servizi, la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 adottata in conformità alle disposizioni stabilite dai commi 2 e 3 tiene luogo di tutte le determinazioni di competenza della Provincia necessarie per la realizzazione dei progetti di opere di interesse statale.”

Nota all'articolo 15

- L'articolo 46 ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 46 ter
Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

1. Il regolamento di attuazione disciplina modalità, condizioni e termini per i pagamenti da corri-

spondere all'appaltatore, prevedendo soglie diversificate degli stati di avanzamento in relazione alla tipologia o all'entità dei lavori. In ogni caso i termini per i pagamenti non devono superare i quarantacinque giorni per gli stati di avanzamento e i novanta giorni per il saldo, decorrenti, rispettivamente, dalla data di emissione del certificato di pagamento e dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, ivi comprese le fatture dell'appaltatore e le fatture quietanzate dei subappaltatori. I predetti termini sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

2. Il regolamento di attuazione disciplina i limiti di ammissibilità, i criteri di calcolo e i casi di corresponsione dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale.

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici ~~indicate dall'articolo 2, comma 1;~~ non è ammessa la revisione dei prezzi. A questi lavori si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

4. Se nel corso dei lavori si verificano aumenti del costo dei materiali, derivanti da fatti eccezionali, superiori al 10 per cento e tali da comportare un aumento del 5 per cento del valore complessivo del contratto, accertati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13, comma 6 ter, l'appaltatore può chiedere, comprovando i costi sostenuti, un indennizzo per la parte eccedente la percentuale del 10 per cento.

5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dal comma 4.”

Nota all'articolo 16

- L'articolo 54 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 54 Attività consultive

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di interesse pubblico è richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico in ordine:

a) ai progetti preliminari da porre a base di gara, ai progetti definitivi, esecutivi e relative varianti;
b) qualora si tratti di lavori d'importo superiore a un milione di euro eseguiti dalla Provincia o con contributo provinciale, al ricorso alla procedura negoziata, all'affidamento in concessione o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ~~anche nel caso di affidamento mediante la procedura dell'appalto-concorso;~~

c) alle proposte di transazione o di accordo bonario riguardanti vertenze sorte con gli appaltatori in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, qualora l'importo delle concessioni fatte alla controparte dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai beneficiari di contributi provinciali sia superiore a 200.000 euro.

2. È altresì richiesto il parere tecnico-amministrativo ed economico per la classificazione o declassificazione delle strade provinciali.”

Nota all'articolo 17

- L'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 21 Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la

ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo.

2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

- a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;
- b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
- b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
- c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;
- d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;
- e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;
- f) ~~nei casi di cui all'articolo 18, comma 13,~~ quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;
- g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;
- h) allorché il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea, ~~fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3;~~
- i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;
- l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 48.500,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi ~~di cui all'articolo 12~~ e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.

5 bis. In ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.

5 ter. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione di questo comma, sentite le organizzazioni rappresentative del terzo settore, emana le necessarie direttive alle strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991.

5 quater. La Giunta provinciale attiva le procedure e le necessarie collaborazioni per concordare con il Consiglio delle autonomie locali azioni di promozione presso le amministrazioni comunali degli orientamenti indicati nei commi precedenti.

- L'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone:

“Art. 5 Convenzioni

1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.”

Nota all'articolo 18

- L'articolo 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 29 Atti di sottomissione e atti aggiuntivi

1. Salvo quanto previsto ~~dall'articolo 5, comma 4, nonché~~ dall'articolo 21, comma 2, lettera e), ove nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento o in diminuzione della prestazione nei limiti del 20 per cento dell'importo o valore originario annuo e sempre che non muti la natura della prestazione, la Provincia può imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2, lettera e), per le variazioni eccedenti il limite di cui al comma 1, è necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente.”

Nota all'articolo 19

- L'articolo 73 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 73

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.
3. L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
4. ~~L'articolo 9 si applica a decorrere dal 31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale, per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.~~
5. L'articolo 12 si applica dalla data stabilita dal regolamento di attuazione.
- 5 bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale.
6. ~~Fino alla definizione con regolamento di attuazione dei casi e delle modalità in cui il prezzo è valutato con ricorso a formule matematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in riferimento ai servizi previsti dal medesimo comma le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità.~~
7. L'articolo 19 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco ai sensi del medesimo articolo. La data di applicazione può essere individuata anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori economici e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco.
8. L'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo. Fino alla predetta data continuano a trovare applicazione le regole per la nomina dei componenti delle commissioni tecniche fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio ordinamento.
9. Gli articoli 22 e 24 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
10. ~~Per la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione amministrativa, anche con riferimento a violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già divenuto definitivo alla medesima data.~~
- 10 bis. L'articolo 25 bis si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o lettera di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma.
11. L'articolo 26 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Nelle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima di tale data, quando non è previsto il pa-

gamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, provate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, salvo diverse motivazioni e sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, provvede al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai subappaltatori e ai cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite. L'abrogazione della lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 prevista dall'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2019 (Misure di semplificazione e potenziamento della competitività) si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del predetto articolo.

11 bis. Nelle procedure in cui non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, la liquidazione del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatore può essere effettuato, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, anche se l'appaltatore non ha fornito tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori o la dichiarazione liberatoria relativa al corrispettivo spettante ai subappaltatori, se è in corso un contenzioso tra appaltatore e subappaltatore relativo alla determinazione del corrispettivo dovuto o una procedura di fallimento nei confronti del subappaltatore.

12. L'articolo 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.

13. L'articolo 28, come modificato dalla legge provinciale n. 6 del 2021, recante misure di semplificazione e razionalizzazione in materia di territorio, ambiente e contratti pubblici, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 2021 oppure, quando è ammessa la presentazione di proposte da parte di operatori economici, alle proposte presentate dopo la medesima data.

14. L'articolo 30 si applica a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/24/UE.

15. L'articolo 31 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

16. Il comma 1 dell'articolo 32 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data individuata dalla deliberazione che individua il contratto di riferimento ai sensi del medesimo comma. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.”

- L'articolo 6 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 6

Programmazione dei lavori pubblici

1. La programmazione costituisce il metodo per realizzare i lavori pubblici, in modo da garantire coordinamento, trasparenza e pubblicità nelle scelte delle amministrazioni aggiudicatrici.

1 bis. Negli strumenti di programmazione le amministrazioni aggiudicatrici individuano prioritariamente quali opere pubbliche sono finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.

2. La programmazione dei lavori pubblici è realizzata dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante gli strumenti previsti dai loro ordinamenti e in base a quanto stabilito dall'articolo 6 bis.

3. Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di programmazione relativa a ciascuna amministrazione aggiudicatrice, va predisposto:

a) il documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14 per inserire nuove opere di importo presunto non inferiore a 1 milione di euro negli strumenti di programmazione o nel caso di

esecuzione dell'opera mediante la concessione di lavori pubblici;

~~b) lo studio di fattibilità previsto dall'articolo 50 quater, comma 1 bis, nel caso di esecuzione dell'opera mediante la finanza di progetto.~~

4. Per predisporre il documento preliminare di progettazione il dirigente responsabile può indire un'apposita conferenza informativa, cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati. Dei risultati della conferenza si tiene conto nell'atto di programmazione dell'intervento.”

- L'articolo 6 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 6 bis

Concertazione dei lavori pubblici con i cittadini

1. Per le opere della Provincia, degli enti strumentali e del piano delle opere di edilizia universitaria finanziate dalla Provincia d'importo superiore al quadruplo della soglia comunitaria, nonché per le opere delle comunità e dei comuni di importo superiore alla soglia comunitaria, il documento preliminare di progettazione o, ove necessario al fine dell'inserimento negli strumenti di programmazione, il progetto preliminare, è sottoposto alla procedura di concertazione prevista da questo articolo, in modo da favorire la condivisione delle opere e la loro rapida realizzazione attraverso la partecipazione dei cittadini.

2. La procedura di concertazione con i cittadini ai fini della programmazione dei lavori pubblici è realizzata con le seguenti modalità:

a) l'amministrazione procedente deposita presso la propria sede la proposta di documento preliminare di progettazione o la proposta di progetto preliminare, ove necessario al fine dell'inserimento negli strumenti di programmazione, e ne dà pubblico avviso;

b) il responsabile del procedimento ha il compito di promuovere la partecipazione degli interessati fornendo documentazione, informazioni e copie anche in forma digitale, della proposta di documento preliminare di progettazione o della proposta del progetto preliminare, e di raccogliere le relative osservazioni, suggerimenti e proposte, rendendoli disponibili a chiunque con le medesime modalità;

c) l'amministrazione procedente indice una conferenza pubblica d'informazione, aperta a tutti i residenti e ai portatori d'interessi collettivi, dove viene illustrata l'opera; la conferenza deve essere convocata entro quindici giorni dall'avviso previsto dalla lettera a);

d) i residenti, singoli o associati, o i portatori d'interessi collettivi, entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza pubblica d'informazione, possono depositare presso l'amministrazione procedente osservazioni, suggerimenti e proposte scritti;

e) l'amministrazione procedente motiva le decisioni conclusive assunte in relazione all'opera pubblica.

3. Per le opere di competenza della Provincia i comuni interessati possono presentare osservazioni e proposte e partecipare come osservatori alla stesura del progetto preliminare, nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione e nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità dell'amministrazione.

4. La procedura di concertazione non si applica per la programmazione delle opere di manutenzione.

5. Nel caso di opere da inserire in piani o programmi soggetti a valutazione strategica ambientale (VAS) ai sensi della normativa provinciale vigente, la procedura di concertazione è svolta contestualmente alla fase di pubblicità prevista dalla citata normativa, secondo la disciplina stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

~~6. In prima applicazione questo articolo si applica anche alle opere già inserite negli strumenti di programmazione per le quali alla data di entrata in vigore di questo articolo si verifici uno dei seguenti casi:~~

~~a) non sia stato approvato il progetto preliminare;~~

~~b) non sia stata avviata la procedura di affidamento ai sensi del capo VII.~~

- L'articolo 23 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 23 bis
Coperture assicurative

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa, conforme a uno schema-tipo adottato con apposito regolamento, che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La somma assicurata per i danni alle amministrazioni aggiudicatrici o a terzi deve essere proporzionata alle specifiche situazioni di rischio esistenti.

2. Per i lavori da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52, il dirigente che approva il progetto o la perizia può chiedere la stipula delle predette polizze assicurative solo in presenza di specifiche situazioni di rischio.

3. Per i lavori d'importo pari o superiore a 10 milioni di euro, inoltre, l'esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale e una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

~~4. Il regolamento di attuazione può istituire un sistema di garanzia globale di esecuzione per i lavori d'importo superiore a 100 milioni di euro. Esso si applica a partire dalla data di applicazione del sistema di garanzia globale previsto dalla disciplina statale e secondo quanto previsto da quest'ultima.~~

5. Il progettista o i progettisti devono essere muniti di adeguata polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di loro competenza. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, gli errori o le omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico dell'amministrazione aggiudicatrice nuove spese di progettazione o maggiori costi.

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia possono assicurare i propri dipendenti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale).”

- L'articolo 46 ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 46 ter
Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici

1. Il regolamento di attuazione disciplina modalità, condizioni e termini per i pagamenti da corrispondere all'appaltatore, prevedendo soglie diversificate degli stati di avanzamento in relazione alla tipologia o all'entità dei lavori. In ogni caso i termini per i pagamenti non devono superare i quarantacinque giorni per gli stati di avanzamento e i novanta giorni per il saldo, decorrenti, rispettivamente, dalla data di emissione del certificato di pagamento e dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, ivi comprese le fatture dell'appaltatore e le fatture quietanzate dei subappaltatori. I predetti termini sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

2. Il regolamento di attuazione disciplina i limiti di ammissibilità, i criteri di calcolo e i casi di corresponsione dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine

contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale.

3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici ~~indicate dall'articolo 2, comma 1,~~ non è ammessa la revisione dei prezzi. ~~A questi lavori si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.~~

4. Se nel corso dei lavori si verificano aumenti del costo dei materiali, derivanti da fatti eccezionali, superiori al 10 per cento e tali da comportare un aumento del 5 per cento del valore complessivo del contratto, accertati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13, comma 6 ter, l'appaltatore può chiedere, comprovando i costi sostenuti, un indennizzo per la parte eccedente la percentuale del 10 per cento.

5. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dal comma 4.”

- L'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 52
Spese in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro.

2. Si prescinde dal suddetto limite di valore nelle circostanze in cui la legge prevede specificamente il ricorso all'economia.

3. Anche per i lavori in amministrazione diretta le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi ad imprese industriali o artigianali per la fornitura di manodopera unitamente ai mezzi e ai materiali necessari, provvedendo al pagamento della relativa spesa su fattura.

4. L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli scavi archeologici e comunque di lavori non progettualizzabili, può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua anche genericamente le opere, i lavori e le forniture.

~~5. Nelle ipotesi di varianti relative a lavori suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione di opere o lavori in economia, l'accertamento della commissione di collaudo nominata in corso d'opera di cui all'articolo 51, comma 6, non è dovuto.~~

6. Tra le voci di perizia già autorizzate sono ammesse compensazioni automatiche nel limite dell'impegno totale di spesa.

6 bis. Relativamente all'affidamento di lavori o forniture suppletivi ad un contratto già stipulato per l'esecuzione in economia trova applicazione l'articolo 51.

7. Ai dirigenti dei servizi competenti per materia sono demandati gli adempimenti volti alla scelta del contraente, alla stipulazione dell'eventuale atto negoziale e ad ogni altro atto conseguente, secondo le modalità fissate dal regolamento di attuazione; alle opere, ai lavori e alle forniture di importo non superiore a 10.000 euro il dirigente può provvedere tramite ordinativi scritti alla controparte.

8. Gli adempimenti di cui al comma 7 sono tutti o in parte delegabili al direttore dei lavori o ad altri soggetti specificamente individuati nel regolamento di attuazione.

9. L'affidamento è preceduto da gara ufficiosa o da sondaggio informale fra almeno cinque imprese. I relativi risultati non sono soggetti ad approvazione. Nella lettera di richiesta d'offerta è fissato il criterio di affidamento dei lavori e delle forniture tra quelli indicati nel regolamento di attuazione e può essere stabilito il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 40, comma 1, nonché al subappalto di cui all'articolo 42. È ammessa deroga alla procedura concorsuale per gli

interventi di somma urgenza di cui all'articolo 53, per i casi di impossibilità, per i casi in cui sussistano comprovate ragioni tecniche, ovvero quando la gara o il sondaggio siano andati deserti, nonché per contratti di importo non superiore a 50.000 euro.

10. Nell'esecuzione in economia di opere, lavori e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45.

10 bis. Il pagamento dei lavori e delle forniture da eseguire in economia può aver luogo in unica soluzione ad avvenuta prestazione, ovvero ratealmente in ragione delle prestazioni via via eseguite. Sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni. Nel caso in cui l'importo contrattuale non sia superiore a 100.000 euro, l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti può essere certificato, ai fini della corresponsione del saldo, da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'impresa, salva la possibilità per l'amministrazione di subordinare motivatamente il pagamento del saldo all'effettuazione di ulteriori verifiche.

10 ter. omissis

10 quater. omissis”

- L'articolo 54 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 54
Regolamento di attuazione

1. Con proprio regolamento, approvato sentita la competente commissione legislativa, la Provincia provvede ad emanare le norme per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

~~2. Il regolamento detta anche le norme per l'individuazione degli enti pubblici funzionali, delle aziende e delle agenzie della Provincia di cui all'articolo 2 nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.”~~

- L'articolo 56 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 56
Disposizioni finanziarie

1. Per i fini di cui all'articolo 36 è costituito, a partire dall'esercizio finanziario 1991, apposito fondo il cui ammontare verrà autorizzato con legge finanziaria.

~~2. Per l'esercizio finanziario 1990 si provvede nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio per i fini previsti dal medesimo articolo 36.~~

- L'articolo 79 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 79
Inserimento del capo X bis e dell'articolo 58.1 nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l'articolo 58 della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente capo:

"Capo X bis
Il contratto".

~~2. Dopo l'articolo 58, nel capo X bis della legge provinciale n. 26 del 1993, è inserito il seguente:~~

~~"Art. 58.1~~

~~Divieto di cessione~~

~~1. Gli affidatari devono eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità." "~~

- L' articolo 47 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 8, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 47

Disposizioni transitorie

~~1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'articolo 19 di questa legge, trova applicazione anche per le procedure di gara i cui bandi sono stati pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore di questa legge.~~

~~2. omissis~~

~~3. Per le spese in economia di cui all'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, i cui programmi periodici sono stati approvati prima della data di entrata in vigore di questa legge, continua ad applicarsi la normativa previgente.~~

~~4. L'articolo 44 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come sostituito dall'articolo 41 di questa legge, trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari emanate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44.~~

~~5. Le modifiche dell'articolo 48 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, previste dall'articolo 42 di questa legge, trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dal comma 2 dell'articolo 44 della medesima legge provinciale n. 23 del 1990, come sostituito dall'articolo 41 di questa legge."~~

Nota all'articolo 20

- L'articolo 4 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 dispone:

"Art. 4 ter

Capitolato generale

1. La Provincia con regolamento approva capitolati generali contenenti le condizioni e le clausole che si applicano alle diverse tipologie di contratto, nel rispetto delle disposizioni legislative relative alla fase di esecuzione del contratto. Le disposizioni del capitolato generale si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, se non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento. Il regolamento previsto da questo comma può prevedere disposizioni transitorie per la prima applicazione dei capitolati generali."

Nota all'articolo 21

- L'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) - di seguito denominata "legge" - nel rispetto, ove costituenti limite ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello

statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ~~delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)~~ **delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)** e delle altre norme statali di carattere legislativo.”

Nota all'articolo 22

- L'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 3 Disposizioni generali

1. Nelle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento sono attribuite agli organi delle medesime secondo il riparto di competenze previsto dai rispettivi ordinamenti, ~~ad eccezione degli articoli 9, comma 11, 25, comma 1, 44, comma 1, 89, comma 1, 106, comma 2~~ **ad eccezione degli articoli 9, comma 11 e 25, comma 1.**
2. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
3. ~~L'amministrazione aggiudicatrice accerta la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC nei casi e secondo le modalità previste dalla disciplina statale e dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa). In caso di irregolarità del DURC si applica l'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.”~~

Nota all'articolo 23

- L'articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 4 Responsabile del procedimento

1. Ai fini dell'ordinamento dei lavori pubblici, è individuato un responsabile del procedimento con effettiva capacità di spesa anche con riferimento alle diverse fasi in cui si articola la realizzazione dei lavori pubblici.
2. Il responsabile del procedimento può svolgere, nei limiti delle proprie competenze e abilitazioni professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere ~~nel caso di lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e d)~~, **nel caso di lavori previsti dall'articolo 1 ter, commi 5 bis e 5 ter, della legge**, ovvero di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.
3. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili. La delega di attività a personale dipendente con contestuale capacità di spesa da parte del responsabile del procedimento comprende, se non diversamente disposto nel provvedimento di delega, anche

il ruolo di responsabile dei lavori relativamente alle attività delegate.

4. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento può disporre l'affidamento delle attività di supporto ai sensi dell'articolo 20 della legge. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.”

Nota all'articolo 24

- L'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 8

Disposizioni generali per la progettazione dei lavori

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido, nel rispetto dei principi di sobrietà consistenti:

- a) nel miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione;
- b) nel massimo utilizzo di risorse e materiali rinnovabili e provenienti dalla filiera del riciclato;
- c) nelle migliori soluzioni architettoniche;
- d) nella massima manutenibilità;
- e) nel miglioramento del rendimento energetico;
- f) nella durabilità dei materiali e dei componenti;
- g) nella sostituibilità degli elementi;
- h) nella compatibilità tecnica, ambientale e localizzativa dei materiali rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (filiera corta);
- i) nell'agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.

3. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad incentivare il risparmio energetico e la sostenibilità dell'intervento e, se non sono soggette alla VIA, a tal fine comprendono:

- a) la relazione di risparmio energetico;
- b) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano limitati l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- c) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- d) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e della quantità di materiali da prelevare, nonché delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- e) lo studio e la stima dei costi necessari per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna;
- f) l'analisi di rischio per imprevisto geologico, ai sensi dell'articolo 15.

4. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

5. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a salvaguardare dai rischi per la sicurezza e la salute i lavoratori sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio, nonché la popolazione delle zone interessate.

6. Tutti gli elaborati sono sottoscritti, anche in forma digitale, dal progettista o dai progettisti che sono responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie pre-

stazioni specialistiche.

7. I progetti sono redatti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione ~~nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge~~. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

8. I progetti, con le necessarie differenziazioni in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione.

9. L'adozione di prezzi relativi a voci non contenute nell'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge, nonché l'adozione di singoli prezzi diversi da quelli contenuti nel medesimo elenco prezzi è motivata attraverso l'analisi del singolo prezzo.

9 bis. Ad esclusione degli affidamenti diretti, i progetti da porre a base di gara devono indicare i costi della manodopera.”

- L'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg dispone:

“Art. 15
Analisi del rischio geologico

1. Il progetto esecutivo contiene l'analisi del rischio geologico che individua la percentuale di variabilità e incertezza che si può incontrare in fase di realizzazione, derivante dall'impossibilità di fare valutazioni geologiche assolutamente attendibili dei siti.

2. L'analisi del rischio prevista dal comma 1 determina la percentuale dell'importo di progetto per le infrastrutture da destinare ai possibili incrementi del costo dell'opera e agli oneri per la predisposizione degli elaborati di natura geologica, in misura adeguata in relazione alla situazione di rischio, alle conoscenze dell'area interessata ed all'importanza dell'opera da realizzare.

3. Le situazioni di carattere geologico non previste dall'analisi prevista dal comma 1 sono considerate imprevisti geologici ai fini dell'articolo 51, comma 9, della legge.”

Nota all'articolo 25

- L'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 9
Elaborati progettuali

1. I contenuti essenziali degli elaborati aventi ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sono definiti in questo articolo e, rispettivamente, negli allegati A , B, C.

~~2. Ai fini dell'applicazione della disciplina provinciale relativa alla valutazione dell'impatto ambientale, il progetto preliminare ed il progetto definitivo corrispondono rispettivamente al progetto di massima ed al progetto esecutivo, come definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 'Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente').~~

3. Il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale di appalto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 5, della legge.

4. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari

riportati nell'elaborato "elenco dei prezzi unitari". I prezzi relativi a ciascuna lavorazione sono dedotti dal vigente elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge o sono adottati, in mancanza della corrispondente voce, ai sensi del comma 5. Quando il progetto è posto a base di gara, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee ~~di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)~~. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

5. Per eventuali voci mancanti dall'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge il relativo prezzo viene determinato mediante analisi effettuata nel modo seguente:

- a) applicando alle quantità di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dall'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge ovvero in mancanza da listini ufficiali vigenti nell'area interessata o dai listini della locale camera di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo ulteriormente ~~una percentuale variabile tra il dodici e quindici per cento~~ **una percentuale variabile tra il dodici e il diciassette per cento**, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
- c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

6. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice, nel limite previsto dalla legge.

7. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva ~~e la garanzia globale di esecuzione~~, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- j) le spese per la messa a disposizione della direzione lavori di locali idonei e dell'attrezzatura necessaria;
- k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, ulteriori e diverse rispetto a quelle previste nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione;
- l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) relativamente alle quali l'impresa ha indicato la quota di incidenza

sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 58.29 della legge;

n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

8. La progettazione può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a soggetti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dall'amministrazione aggiudicatrice.

9. Le voci delle lavorazioni del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;

c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 5, della legge, definite strutture, impianti ed opere speciali;

d) quelle ricadenti nell'articolo 37, comma 5, della legge che superano il quindici per cento.

10. Se previsto dal responsabile del procedimento, il progetto posto a base di gara è corredato da uno specifico elaborato contenente:

a) una rappresentazione grafica (WBS - work breakdown structure) di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici, dalle più generali fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;

b) un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.

11. Per gli elaborati progettuali si assume la codifica prevista nell'allegato E. La Giunta provinciale può adottare direttive per la redazione dei progetti.”

Nota all'articolo 26

- L'articolo 16 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 16

Prestazioni professionali

1. ~~Ai fini dell'articolo 3, comma 6, della legge, Ai fini dell'articolo 10, comma 5, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016~~, si intendono per prestazioni oggetto di ciascun contratto, affidabili anche distintamente secondo la procedura prevista per il rispettivo valore stimato, una o più delle seguenti prestazioni specialistiche, dotate di autonomia funzionale in ragione delle competenze professionali richieste e delle diverse componenti della progettazione:

a) prestazioni professionali normali:

a.1) progettazione;

a.2) progettazione integrata;

a.3) progettazione architettonica;

a.4) progettazione strutture;

a.5) progettazione geotecnica;

a.6) progettazione impianti gallerie;

a.7) progettazioni impianti elettrici edifici;

a.8) progettazioni impianti termoidraulici;

- a.9) rilievi;
- a.10) perizia geologica tecnica;
- a.11) coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- a.12) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- a.13) elaborazione studio VAS;
- a.14) elaborazione studio VIA;
- a.15) direzione lavori;
- a.16) direttori operativi;
- a.17) ispettore di cantiere;
- a.18) contabilità e sorveglianza sui cantieri;
- b) prestazioni professionali speciali:
 - b.1) frazionamenti e pratiche catastali;
- c) prestazioni professionali accessorie:
 - c.1) prestazioni preparatorie e connesse;
 - c.2) altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli;
 - c.3) le attività tecnico-amministrative connesse alle precedenti specializzazioni.

2. omissis

3. omissis

4. omissis

5. ~~Ferma restando l'applicazione del comma 2,~~ **Ferma restando l'applicazione dell'articolo 10, comma 5, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016**, la progettazione preliminare può essere affidata disgiuntamente alla progettazione definitiva ed esecutiva, quando è finalizzata alla programmazione.

6. Se non specificato, l'incarico di direttore dei lavori non comprende le prestazioni di ispettore di cantiere e di sorveglianza sui cantieri.

7. Nell'ambito dell'ufficio di direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice può provvedere all'affidamento di incarichi separati di direttori operativi e di ispettore di cantiere ~~nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera e)~~ **nei casi previsti dall'articolo 1 ter, comma 5 bis, della legge.**

8. Le amministrazioni aggiudicatrici di norma provvedono con proprio personale alle funzioni di ispettore di cantiere e di assistenza giornaliera.

9. Se nell'ufficio di direzione dei lavori sono individuati più professionisti con mansioni di direzione in diversi ambiti specialistici, l'amministrazione aggiudicatrice individua il soggetto che garantisce il coordinamento delle loro attività nei confronti degli appaltatori, in modo che un solo soggetto svolga funzioni di interfaccia verso le imprese esecutrici.

10. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere espletato da professionisti idonei, iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali se ciò è richiesto per la prestazione oggetto di contratto, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

11. Il progettista rimane responsabile del progetto e mantiene tale ruolo anche durante la fase di realizzazione dell'opera, salvo diversa e motivata decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.

12. Il subappalto di prestazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 12 bis, della legge è effettuato con le modalità previste dall'articolo 42 della legge. Non costituisce comunque subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi o la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

13. Il collaudo statico delle opere e dei lavori pubblici è affidato ai soggetti previsti dall'articolo 24 della legge con la procedura prevista dall'articolo 20, comma 7, della legge.”

- L'articolo 10, comma 5, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 dispone:

“5. Il valore stimato, relativo all'insieme di tutte le prestazioni da affidare con un unico contratto,

costituisce il valore di riferimento per l'individuazione della procedura di scelta del contraente. Ai fini della scelta della procedura di affidamento i valori stimati delle prestazioni oggetto di contratti diversi all'interno della stessa opera sono sommati, se queste prestazioni sono affidate direttamente al medesimo soggetto, anche in tempi diversi. L'intenzione dell'amministrazione di affidare ulteriori prestazioni al medesimo soggetto all'interno della stessa opera è manifestata nel bando o nell'invito con indicazione del costo relativo.”

- L'articolo 42 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“Art. 42

Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

omissis

3. Le autorizzazioni al subappalto sono pubblicate sul sito dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni.

omissis

6. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati di cui al comma 2, lettera c).

7. I piani operativi di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio questo obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. omissis

9. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni a lui affidate, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti o di strutture speciali da individuare con il regolamento di attuazione. Il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio di questi impianti e strutture speciali, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d), con le modalità definite dal regolamento di attuazione.

10. omissis

11. omissis

12. omissis

13. omissis

14. omissis

15. omissis”

Nota all'articolo 27

- L'articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 21

Polizza assicurativa del progettista

1. Ai fini dell'articolo 23 bis, comma 5, secondo periodo della legge si intende:

- a) per maggiori costi la differenza fra i costi e gli oneri che l'amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per l'esecuzione dei lavori a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni;
- b) per nuove spese di progettazione gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del co-

sto iniziale di progettazione, sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice se, per motivate ragioni, affidano la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per l'amministrazione aggiudicatrice deve essere inderogabilmente previsto nella convenzione.

2. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, presenta una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di approvazione del certificato di collaudo. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico.

3. Nel caso di appalto avente ad oggetto congiuntamente la progettazione e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c) della legge, ~~di appalto concorso ai sensi dell'articolo 32 della legge~~ nonché di concessione di lavori pubblici ai sensi del capo VII della legge, la polizza prevista dall'articolo 23 bis, comma 5, della legge è consegnata dall'aggiudicatario e decorre dalla stipulazione del contratto di appalto con lo stesso.”

Nota all'articolo 28

- L'articolo 24 bis del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 24 bis

Procedura per l'affidamento diretto di incarichi

1. Nei casi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento individua l'affidatario con le modalità previste dall'articolo 25 bis del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. ~~Il responsabile del procedimento negozia con l'affidatario il corrispettivo e, se necessario, le condizioni di esecuzione del contratto e motiva in ordine alla congruità del ribasso offerto sull'importo posto a base della trattativa.~~

2. ~~Ferma restando la possibilità per il responsabile del procedimento, se lo ritiene necessario, di derogarvi motivatamente, costituiscono riferimento per la congruità del ribasso offerto, le seguenti percentuali di ribasso o la loro media pesata se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a più di un tipologia di opera:~~

a) ~~per le opere "edilizia - strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento, ribasso massimo 20 per cento;~~

b) ~~per le opere "geologia": ribasso minimo 15 per cento, ribasso massimo 25 per cento;~~

e) ~~per le opere "mobilità - idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica": ribasso minimo 20 per cento, ribasso massimo 30 per cento;~~

d) ~~per le opere "coordinamento sicurezza": ribasso minimo 25 per cento, ribasso massimo 35 per cento.~~

3. omissis ”

- L'articolo 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 dispone:

“Art. 19 ter

Selezione degli operatori economici

1. La selezione degli operatori economici per gli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee avviene favorendo la rotazione tra gli stessi, in modo da perseguire l'obiettivo della possibilità per tutti gli operatori di partecipare alle procedure.

2. Il principio di rotazione degli inviti non trova applicazione se il nuovo affidamento avviene tra-

mite procedure ordinarie o, comunque, aperte al mercato, caratterizzate dall'assenza di limitazioni in ordine al numero di operatori economici partecipanti.

3. Con le linee guida previste dall'articolo 4 sono disciplinate le modalità per l'applicazione del principio di rotazione assicurando comunque che tra gli invitati vi sia anche la presenza di soggetti, ove esistenti, che non sono stati invitati in occasione di affidamenti immediatamente precedenti per la medesima categoria.

4. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitività della procedura di selezione del contraente.”

Nota all'articolo 29

- L'articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 25

Confronto concorrenziale per l'affidamento di incarichi

1. L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale con le modalità previste dall'articolo 25 bis mediante invito di un numero di soggetti idonei compreso tra cinque e dieci, individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, e di quanto previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

2. omissis

3. Nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso, per la valutazione delle offerte anomale si applica l'articolo 40, comma 1, della legge.

4. Nella lettera d'invito l'amministrazione aggiudicatrice in particolare:

a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;

b) definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l'opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi anche mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;

c) indica l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;

e) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalità per i ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi indicati dall'amministrazione o proposti dal professionista;

f) ~~determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 2~~ **il criterio di aggiudicazione**, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. L'amministrazione aggiudicatrice rende noto il risultato del confronto concorrenziale con le modalità previste dall'articolo 28, comma 1, della legge.”

- L'articolo 40, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“1. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione dalla procedura concorsuale secondo le modalità ed i criteri automatici fissati nel regolamento di attuazione definiti anche sulla base di elementi specifici di costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici.”

- L'articolo 28, comma 1, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“Art. 28

Pubblicità degli avvisi di aggiudicazione

1. L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto o una concessione d'importo inferiore alla soglia comunitaria ne rende noto il risultato mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del comune dove essa ha sede, per un periodo minimo di dieci giorni. Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice procede in caso di mancata aggiudicazione.

omissis

6. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.“

Nota all'articolo 30

- L'articolo 39 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 39

Finalità e contenuti della verifica del progetto

1. La verifica del progetto è finalizzata ad accertare che la soluzione progettuale prescelta sia:

- a) conforme alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare di progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;
- b) coerente con il contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce;
- c) coerente con i criteri di progettazione previsti da questo regolamento;
- d) efficace sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi;
- e) efficiente sotto il profilo della sua capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

2. La verifica accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

3. La verifica del progetto è effettuata con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) affidabilità;
- b) completezza ed adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

4. La verifica dell'affidabilità del progetto ai sensi del comma 3, lettera a), comporta:

- a) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- b) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

5. La verifica della completezza ed adeguatezza del progetto ai sensi del comma 3, lettera b), comporta:

- a) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - b) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
 - c) la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione degli obiettivi attesi;
 - d) la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
 - e) la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
 - f) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione.
6. La verifica della leggibilità, coerenza e ripercorribilità del progetto ai sensi del comma 3, lettera c), comporta:
- a) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 - b) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità dei calcoli effettuati;
 - c) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.
7. La verifica della compatibilità del progetto ai sensi del comma 3, lettera d), comporta:
- a) la verifica della rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
 - b) la verifica della rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 1) inserimento ambientale;
 - 2) impatto ambientale;
 - 3) funzionalità e fruibilità;
 - 4) stabilità delle strutture;
 - 5) topografia e fotogrammetria;
 - 6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 7) igiene, salute e benessere delle persone;
 - 8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 9) sicurezza antincendio;
 - 10) inquinamento;
 - 11) durabilità e manutenibilità;
 - 12) coerenza dei tempi e dei costi;
 - 13) sicurezza ed organizzazione del cantiere.
8. La verifica del progetto è effettuata in particolare:
- a) per le relazioni generali, verificando se i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
 - b) per le relazioni di calcolo:
 - 1) verificando se le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 - 2) verificando se il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati sono esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 - 3) verificando la congruenza dei risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

- 4) verificando la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 - 5) verificando se le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
 - c) per le relazioni specialistiche, verificando se i contenuti presenti sono coerenti con:
 - 1) le specifiche esplicitate dal committente;
 - 2) le norme cogenti;
 - 3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - 4) le regole di progettazione;
 - d) per gli elaborati grafici, verificando se ogni elemento, identificabile sui grafici, è descritto in termini geometrici e se, ove non siano dichiarate le sue caratteristiche, esso è identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
 - e) per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, verificando se ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, è adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare e verificando inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
 - f) per la documentazione di stima economica, verificando se:
 - 1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 - 2) i prezzi unitari sono dedotti dall'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge o sono determinati mediante analisi ai sensi dell'articolo 9, comma 5, ~~e sono stati aggiornati ai sensi dell'articolo 44 della legge;~~
 - 3) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari;
 - 4) gli elementi del computo metrico estimativo comprendono tutti i lavori previsti nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;
 - 5) i metodi di misura dei lavori sono usuali o standard;
 - 6) le misure sono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
 - 7) i totali calcolati sono corretti;
 - 8) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie previste dall'articolo 37, comma 5, della legge;
 - 9) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione sono riferibili ad opere simili di cui si ha conoscenza dal mercato o se i calcoli sono fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungono l'obiettivo richiesto dal committente;
 - 10) i piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
 - g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificando se è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri e se sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - h) per il quadro economico, verificando se è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 13;
 - i) verificando l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
9. Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato da un apposito rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica.”

- L'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg dispone:

“Art. 13
Quadro economico

1. Il quadro economico è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e prevede, limitatamente alle voci necessarie, la seguente articolazione del costo complessivo:

- a.1) lavori in appalto;
- a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- b) somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice per:
 - 1) lavori esclusi dall'appalto da eseguire in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge, con indicazione degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
 - 2) compiti strumentali: rilievi, accertamenti e indagini;
 - 3) allacciamenti ai pubblici servizi;
 - 4) imprevisti;
 - 5) acquisizione e occupazione di aree o fabbricati e relativi indennizzi;
 - 6) accantonamento per la voce di spesa di cui all'articolo 46 ter, commi 3 e 4 della legge, nel limite del cinque per cento dell'importo totale dei lavori;
 - 7) accantonamento per il premio di accelerazione;
 - 8) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, eventuali spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e spese per la validazione;
 - 9) spese per commissioni giudicatrici;
 - 10) spese per opere artistiche;
 - 11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
 - 12) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

2. Nel quadro economico può mancare la previsione delle spese tecniche se lo strumento di programmazione prevede l'accantonamento per questa tipologia di spesa ai sensi dell'articolo 7. In tal caso, deve comunque essere assicurata la possibilità di individuare le singole spese tecniche per ciascun intervento.”

Nota all'articolo 31

- L'articolo 41 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 41
Validazione del progetto

1. La validazione del progetto è effettuata dall'appaltatore o dal concessionario in base alle finalità e ai contenuti previsti dall'articolo 39 nei seguenti casi:

- a) progetto esecutivo elaborato in esecuzione di contratti che, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c), della legge hanno per oggetto anche la progettazione dell'opera;
- ~~b) progetto esecutivo elaborato dal soggetto aggiudicatario di un appalto concorso previsto dall'articolo 32 della legge;~~
- ~~c) progetto elaborato dal concessionario in esecuzione dei contratti disciplinati dal capo VII della~~

~~legge che deve essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice~~, se l'importo dell'opera a base di gara è pari o superiore a 2 milioni di euro.

2. La validazione del progetto è resa da un organismo di ispezione dotato dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 48, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, a cui si applicano le incompatibilità previste dalla medesima norma. La validazione del progetto è effettuata a cura e spese dell'appaltatore o del concessionario, che individua l'organismo di ispezione.

3. Il bando di gara specifica i tempi entro cui deve essere effettuata la validazione e le relative penalità in caso di ritardo.

4. La validazione del progetto si articola nelle seguenti fasi procedurali:

a) la validazione provvisoria, in base alla quale gli organi consultivi previsti dal capo X della legge esprimono il parere tecnico-amministrativo ed economico limitandosi all'accertamento del rispetto delle finalità previste dall'articolo 39, comma 1;

b) la validazione definitiva, che ha ad oggetto anche le eventuali modifiche progettuali imposte ai fini dell'approvazione del progetto.

5. Il provvedimento di approvazione del progetto deve richiamare la validazione del progetto ed indicarne in sintesi le risultanze.

6. La validazione del progetto è effettuata anche in caso di varianti progettuali elaborate dall'appaltatore o dal concessionario e di varianti migliorative previste dall'articolo 51 bis delle legge.

7. La validazione del progetto comporta l'inammissibilità delle riserve per errori o omissioni progettuali e per qualsiasi altro inconveniente derivante o connesso alla progettazione dell'opera.

8. La validazione del progetto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalla dichiarazione prevista dall'articolo 45.”

Nota all'articolo 32

- L'articolo 45 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 45

Disposizioni preliminari per gli appalti ~~e le concessioni~~ di lavori pubblici

~~1. L'avvio della procedura di affidamento presuppone l'assunzione del provvedimento a contrarre previsto dall'articolo 43 e l'attestazione del responsabile del procedimento in merito:~~

~~a) alla sussistenza dei presupposti per garantire l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, ai fini del sopralluogo e al momento della consegna dei lavori;~~

~~b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;~~

~~e) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.~~

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento il responsabile del procedimento rilascia l'attestazione dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

2. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti ~~e delle concessioni~~ di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale l'impresa attesta di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. Per verificare la natura del luogo ove devono essere eseguiti i lavori e consentire la corretta formulazione dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara o nella lettera di invito che il concorrente debba effettuare un sopralluogo dei siti interessati dai lavori. Il sopralluogo è effettuato in presenza di un rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice e dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente specificamente delegato.

4. Se è previsto lo svolgimento del sopralluogo ai sensi del comma 3, il bando di gara, nel caso di procedura aperta, ovvero l'invito a presentare offerta, nel caso di procedura ristretta e negoziata, stabiliscono le modalità di effettuazione del sopralluogo e di verifica della documentazione a comprova dell'avvenuto svolgimento dello stesso.

5. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori se il responsabile del procedimento e l'aggiudicatario non hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, ~~con riferimento a quelle previste dal comma 1.~~"

Nota all'articolo 33

- L'articolo 54 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 54

Modalità di selezione degli operatori economici nelle procedure ~~ristrette~~ e negoziate senza bando e nei cottimi

~~1. Nelle procedure ristrette il dirigente del servizio competente per l'espletamento della procedura di gara, con proprio provvedimento motivato, invita a presentare offerta le imprese che risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.~~

2. Ai fini della selezione delle imprese da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 33 della legge, l'amministrazione aggiudicatrice utilizza gli strumenti elettronici o gli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia.

3. omissis

4. omissis

5. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il responsabile del procedimento seleziona venti imprese da invitare, fatti salvi i casi di opere specialistiche in cui non ci sono aspiranti idonei in tal numero e non è possibile applicare la disposizione dell'articolo 36, comma 2 bis della legge, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.

5 bis. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara e nei cottimi:

a) non possono essere invitati gli operatori economici risultati affidatari dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter;

b) non possono essere invitati gli operatori economici, diversi dall'affidatario, invitati all'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere e per la medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter, in una percentuale pari al 30 per cento, estratti a sorte con strumenti

automatici, se disponibili;

c) nel caso di affidamento diretto, l'affidamento non può avvenire nei confronti dell'aggiudicatario dell'affidamento immediatamente precedente per la medesima categoria di opere, quando l'affidamento immediatamente precedente rientra nella medesima fascia di importo, come individuata dal comma 5 ter, o è di importo non inferiore a 1 milione di euro.

5 ter. Per le finalità del comma 5 bis, si individuano le seguenti fasce di importo:

- a) lavori di importo inferiore o pari a 50.000 euro;
- b) lavori di importo superiore a 50.000 euro e inferiore o pari a 150.000 euro;
- c) lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore o pari a 500.000 euro;
- d) lavori di importo superiore a 500.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- e) lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore o pari a 2 milioni di euro.

5 quater. Le disposizioni del comma 5 bis possono essere disattese con specifica motivazione dall'amministrazione aggiudicatrice, alternativamente:

- a) quando il mercato presenta un numero ridotto di potenziali concorrenti;
- b) in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.”

- L'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“Art. 33

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi previste da questo articolo, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre.

2. La procedura è consentita:

- a) se, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione dell'Unione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull'opportunità della procedura negoziata;
- b) se, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

3. La procedura disciplinata da questo articolo è consentita, inoltre, per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori complementari non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, o pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- b) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale.

4. Se possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se ci sono soggetti idonei in tal numero. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera

contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.

5. Se è consentito dalla normativa statale vigente i lavori d'importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal comma 4. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.

6. I risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione.

7. E' vietato in ogni caso il rinnovo tacito dei contratti. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli.”

Nota all'articolo 35

- L'articolo 63 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 63 Offerte anomale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63 bis, nel caso di aggiudicazione ~~con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) e comma 3, della legge,~~ **con il criterio del prezzo più basso** l'amministrazione aggiudicatrice ai fini dell'articolo 40, comma 1, della legge, ordina tutte le offerte ammesse in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, calcola la media aritmetica dei ribassi e esclude tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Sulle offerte rimanenti dopo l'esclusione l'amministrazione aggiudicatrice effettua tutte le operazioni di cui commi 2, 3 e 4.

2. L'amministrazione aggiudicatrice individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:

a) se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;

b) se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte.

3. Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'un per cento, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.

4. Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'un per cento, l'amministrazione aggiudicatrice determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.

5. Ai fini di questo articolo le offerte sono considerate con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

6. L'esclusione automatica delle offerte anomale, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applica-

zione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

- a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
- b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
- c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

7. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

8. Nel caso di aggiudicazione ~~con il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b)~~ **con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.”

Nota all'articolo 36

- L'articolo 64 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 64

Commissione per la valutazione dell'anomalia

1. Per la valutazione della congruità delle offerte il responsabile del procedimento può avvalersi degli uffici e degli organismi tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice e, se necessario, può richiedere l'istituzione della commissione prevista dall'articolo 58.29 della legge.

~~2. I componenti della commissione per la valutazione dell'anomalia sono scelti tra il personale dell'amministrazione aggiudicatrice ad eccezione di motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stessa, attestate dal responsabile del procedimento con le modalità individuate dalla deliberazione di Giunta provinciale di cui all'articolo 60.~~

2. I componenti della commissione per la valutazione dell'anomalia sono scelti secondo le modalità di scelta dei componenti della commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

3. Le spese relative alla commissione tecnica sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.”

- L'articolo 21 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 dispone:

“Art. 21

Composizione delle commissioni tecniche

1. Ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 5, suddiviso per ambiti di specializzazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

2. Per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che delle commissioni tecniche facciano parte un architetto o un ingegnere liberi professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale.

3. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute riguardo alle informazioni inserite nell'elenco.
 4. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesti l'assenza di cause d'inconferibilità e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.
 5. Ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale.
 6. Il responsabile del procedimento sceglie i componenti della commissione tecnica dall'elenco telematico previsto dal comma 1 selezionando in via prioritaria i dipendenti pubblici del proprio organico, o in caso di accertata carenza, altri iscritti, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione definisce i criteri e le modalità, anche telematiche, di selezione dei commissari e disciplina i rimborsi e i compensi massimi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice.
- 6 bis. omissis
6 ter. omissis”

Nota all'articolo 37

- L'articolo 77 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 77
Disposizioni generali

~~1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle procedure telematiche in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza.~~

1. Le amministrazioni aggiudicatrici svolgono le procedure di affidamento con modalità esclusivamente telematiche.

2. Le procedure telematiche di scelta del contraente di cui al presente capo assicurano la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure; assicurano altresì il rispetto delle disposizioni vigenti, anche tecniche, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, nonché delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa e di protezione dei dati personali.”

Nota all'articolo 38

- L'articolo 95 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 95
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare

1. Se il contratto ha per oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 30, comma 5 ter, lettera c), della legge, il bando di gara prevede che la stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, del progetto definitivo presentato in sede di gara. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presenta-

to in sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Se l'affidatario non adegua il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si stipula il contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione. Se previsto nel bando di gara, l'amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

2. Successivamente alla stipula del contratto, l'affidatario procede alla redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle competenze professionali ed entro il termine fissato dal contratto. Durante la redazione del progetto esecutivo, il responsabile del procedimento può autorizzare con ordine di servizio l'avvio delle attività tecniche e operative volte all'approntamento dell'area su cui verrà realizzata l'opera, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge.

3. Se il progettista del progetto esecutivo ne ravvisa la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto preliminare posto a base di gara, senza che ciò comporti un compenso aggiuntivo a favore dell'affidatario.

4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato in sede di gara, fatto salvo quanto disposto dal comma 5. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori a condizione che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

5. Nel caso di varianti al progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 51 della legge, ad eccezione delle varianti rese necessarie per errore od omissione progettuale, le modifiche da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi; ~~ricavati ai sensi dell'articolo 129.~~ L'amministrazione aggiudicatrice procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto preliminare. Nel caso di varianti rese necessarie per riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta ovvero del progetto esecutivo, i costi per la redazione del progetto di variante e per la sua esecuzione sono a carico dell'affidatario.

6. Il progetto esecutivo è approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, sentito il progettista del progetto preliminare, entro il termine fissato dal contratto. Il progetto esecutivo approvato si considera parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato e senza necessità di ulteriori atti negoziali. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto preliminare, fermo restando il diritto di risolvere il contratto.

7. Se il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non è ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di risoluzione ~~ai sensi dell'articolo 50 quater decies della legge.~~

8. ~~In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, l'amministrazione aggiudicatrice recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 122, oltre agli eventuali costi sostenuti per i lavori di approntamento dell'area, se previamente autorizzati.~~

9. L'amministrazione aggiudicatrice, se non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 30, comma 5 sexies della legge, indica negli atti di gara le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva.

10. Il coordinatore per la progettazione, che redige il piano di sicurezza e di coordinamento complementare al progetto esecutivo, è nominato dall'amministrazione aggiudicatrice su proposta dell'affidata-

rio.”

- L'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dispone:

“Art. 51
Varianti progettuali

omissis

4. Di norma le varianti sono elaborate dal progettista, previamente esaminate dai competenti organi dell'amministrazione aggiudicatrice e approvate con le modalità previste da questo articolo.

5. Le varianti sono approvate dal dirigente della struttura competente per materia mediante verbale di accertamento nei seguenti casi:

a) se sono riferite a lavori non ancora oggetto di affidamento, purché siano contenute entro l'importo complessivo impegnato per il progetto, tenendo conto delle variazioni sopravvenute;

b) omissis

omissis

8. Il direttore dei lavori può ordinare solo variazioni tecniche volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni progettuali, mediante compensazioni tra lavorazioni nei limiti e secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione, e purché l'importo complessivo di contratto non venga superato. Eventuali nuovi prezzi concordati con l'appaltatore sono approvati dal responsabile del procedimento.

9. Nel calcolo di cui al comma 5 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, di varianti per cause di imprevisto geologico e cause di forza maggiore qualificate come eventi di pubblica calamità ai sensi della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). Il regolamento di attuazione individua i casi di imprevisto geologico.

10. omissis”

Nota all'articolo 39

- L'articolo 96 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 96

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

1. Se il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 30, comma 5 ter, lettera b) della legge, l'affidatario, dopo la stipulazione del contratto e ferma restando la possibilità di richiedere l'esecuzione in via d'urgenza anteriormente alla stipulazione del contratto stesso, procede alla redazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle competenze professionali ed entro il termine fissato dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.

2. Durante la redazione del progetto esecutivo, il responsabile del procedimento può autorizzare con ordine di servizio l'avvio delle attività tecniche e operative volte all'approntamento dell'area su cui verrà realizzata l'opera, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge.

3. Se il progettista del progetto esecutivo ne ravvisa la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti un compenso aggiuntivo a favore dell'affidatario.

4. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazio-

ni previste nel progetto definitivo, fatto salvo quanto disposto dal comma 5. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per tutti gli altri lavori, a condizione che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

5. Nel caso di varianti al progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 51 della legge, le variazioni da apportarsi sono valutate in base ai prezzi contrattuali e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 129. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo. Restano, invece, a carico dell'aggiudicatario:

- a) i costi dovuti alla predisposizione ed esecuzione delle varianti da apportare al progetto esecutivo dell'aggiudicatario che siano conseguenza di riscontrati errori ed omissioni del progetto medesimo;
- b) i costi dovuti alla predisposizione ed esecuzione delle varianti che abbiano ad oggetto voci del computo metrico estimativo che il concorrente era tenuto ad accettare e per i quali aveva formulato l'offerta con importo complessivo fisso ed invariabile.

6. Il progetto esecutivo è approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, sentito il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal contratto. Il progetto esecutivo approvato si intende parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato e senza necessità di ulteriori atti negoziali. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti per la consegna dei lavori. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, anche con riferimento ai soli costi di progettazione, con le modalità di cui all'articolo 170. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di contratto allegato al progetto definitivo, fermo restando il diritto di risolvere il contratto.

7. Se il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non è ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura prevista dall'articolo 50 quater decies della legge.

~~8. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, l'amministrazione aggiudicatrice recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 122, oltre agli eventuali costi sostenuti per i lavori di approntamento dell'area, se previamente autorizzati.~~

9. L'amministrazione aggiudicatrice, se non si avvale della facoltà prevista dal l'articolo 30, comma 5 sexies della legge, indica negli atti di gara le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione esecutiva.”

Nota all'articolo 40

- L'articolo 97 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 97

Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono richiamati nel contratto quali parte integrante dello stesso:

- a) il capitolato speciale, comprensivo di parte amministrativa e di parte tecnica;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 40 bis, comma 8, della legge;
- e) il cronoprogramma;
- f) l'offerta tecnica in caso di applicazione del criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge;
- g) le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario in caso di applicazione dell'articolo 30, comma 5

~~bis, della legge.~~

~~2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.~~

~~3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dai contraenti.~~

~~4. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.~~

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, per l'individuazione degli atti e documenti costituenti parte integrante del contratto si applica la normativa statale."

Nota all'articolo 41

- L'articolo 99 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 99

Contenuto dei capitolati e dei contratti

~~1. La parte amministrativa del capitolato speciale e il contratto, nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente regolamento, disciplinano tra l'altro:~~

~~a) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell'appalto;~~

~~b) i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede proroghe;~~

~~c) le modalità di pagamento dei corrispettivi dell'appalto.~~

1. Per garantire l'integrazione e la semplificazione della disciplina che si applica alla fase dell'esecuzione dei lavori pubblici, l'eventuale capitolato speciale - parte amministrativa e il contratto, nel rispetto del principio di non duplicazione, disciplinano gli aspetti che vengono ad essi demandati dal capitolato generale o dall'ordinamento in materia di contratti pubblici, o che risultano necessari in relazione alla specifico oggetto del contratto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici nella definizione dei contenuti del capitolato speciale e dei contratti possono esigere, anche in relazione ad esigenze sociali o ambientali, condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato speciale.

3. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari previste ai sensi del comma 2, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

~~4. Il capitolato speciale di appalto prevede che, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati, a lavori eseguiti, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'esecutore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.~~

5. I contratti contengono una puntuale descrizione della prestazione richiesta, il prezzo netto globale o i prezzi netti unitari delle categorie o voci di contratto, nonché, ove necessario, il termine, le quantità presuntive, le modalità di esecuzione della prestazione e le penalità."

Nota all'articolo 42

- L'articolo 100 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 100

Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario

1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, ~~della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.~~
2. La determinazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente della struttura presso cui è stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo.”

Nota all'articolo 43

- L'articolo 214 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 214

Esecuzione dei lavori

1. Ai fini del subappalto e dell'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, il progetto esecutivo indica la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente,. Il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, autorizzato dal committente ai sensi dell'articolo 1656 del codice civile, è ~~ammesso nella misura consentita dall'articolo 42, comma 1, della legge~~ è **ammesso nella misura consentita dall'articolo 26, comma 1, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.**
2. L'amministrazione aggiudicatrice finanziatrice resta comunque estranea a tutti i rapporti del beneficiario con i suoi eventuali appaltatori, subappaltatori e fornitori, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il beneficiario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione stessa.”

- L'articolo 1656 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 dispone:

“Art. 1656

Subappalto

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non e' stato autorizzato dal committente.”

Nota all'articolo 44

- L'articolo 25 bis del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 25 bis

Criteri di selezione degli operatori economici e altre disposizioni comuni per l'affidamento di incarichi

1. Il responsabile del procedimento individua l'affidatario o seleziona gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale tra gli iscritti nell'elenco previsto per la selezione degli operatori economici dall'articolo 19 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contrat-

ti pubblici 2016, sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti.

2. Il responsabile del procedimento individua, sulla base del curriculum professionale, gli operatori economici in possesso del titolo professionale e dell'abilitazione richiesti in relazione alla tipologia di incarico tecnico da affidare. Il curriculum professionale riporta i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza, l'elenco delle prestazioni professionali effettuate, nonché eventuali altre informazioni attinenti alla qualificazione e all'esperienza professionale. Se le prestazioni professionali indicate nel curriculum sono state rese in collaborazione con altri professionisti, è espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista.

3. Se è necessario operare un'ulteriore selezione tra gli operatori individuati ai sensi del comma 2, il responsabile del procedimento può considerare, tra l'altro, i criteri previsti dall'articolo 54, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento determina l'importo da porre a base della trattativa o del confronto secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016. Nel provvedimento a contrarre, il responsabile del procedimento dà atto di aver verificato la competenza e la specializzazione dell'operatore economico in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché delle modalità utilizzate per determinare l'importo posto a base della trattativa o del confronto.

5. ~~L'operatore economico, ai fini dell'affidamento dell'incarico, dichiara il possesso dei requisiti professionali richiesti, nonché l'assenza delle cause di esclusione, di incompatibilità e di astensione, con riferimento alla specifica prestazione."~~

- L'articolo 217 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 217

Disposizioni per il periodo transitorio

~~1. Fino all'adozione degli schemi tipo di cauzioni e polizze assicurative ai sensi degli articoli 13 bis della legge si applicano gli schemi tipo vigenti per lo Stato, fatto salvo quanto segue:~~

~~a) alla cauzione definitiva prevista dall'articolo 82, si applicano le direttive allegata alla deliberazione n. 12723 di data 20 novembre 1998 e successive modificazioni;~~

~~b) alla fidejussione a garanzia dell'anticipazione alle imprese appaltatrici prevista dall'articolo 83 e alla polizza di assicurazione indennitaria decennale prevista dall'articolo 85 non trova applicazione la maggiorazione del tasso legale di interesse e il foro competente, in caso di controversia tra il fidejussore e l'amministrazione aggiudicatrice, è quello del giudice nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione stessa.~~

~~2. Fino all'adozione dello schema di garanzia globale di esecuzione ai sensi dell'articolo 89, comma 1, si applica, in quanto compatibile, lo schema tipo vigente per lo Stato, fatto salvo che il riferimento all'articolo 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006 s'intende effettuato all'articolo 58.4 della legge e il riferimento all'articolo 131, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 s'intende effettuato all'articolo 23, comma 8 della legge.~~

~~3. Con successivo regolamento sono disciplinate le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 6 della legge, in materia di opere a scomuto e dell'articolo 40 bis, comma 8 della legge relativo al contenuto del programma dei lavori. Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, i predetti articoli della legge non trovano applicazione.~~

~~4. Fino al 31 dicembre 2012 la tenuta del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, ai sensi dell'articolo 43, comma 11, della legge e dell'articolo 106, è prevista in via sperimentale nei bandi che saranno identificati con deliberazione della Giunta provinciale. In tali casi è comunque esclusa l'applicazione delle sanzioni in materia di omessa o irregolare tenuta del libro.~~

~~5. Le disposizioni di questo regolamento che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento~~

dell'amministrazione aggiudicatrice sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore dello stesso.

6. Il titolo III, capo IV in materia di verifica e validazione del progetto si applica ai progetti non ancora approvati alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

7. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal questo articolo e dalla legge, le disposizioni di questo regolamento si applicano ai lavori oggetto di bandi pubblicati o di lettere di invito inviate successivamente alla sua entrata in vigore.

7 bis. L' articolo 36, comma 2 bis della legge si applica alle procedure i cui bandi o lettere di invito sono pubblicati o spedite successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma.

7 ter. omissis ”

Nota all'articolo 45

- L'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 4 Cauzione e penale

~~1. La misura della cauzione imposta dalla provincia ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge, è commisurata di volta in volta in ragione dell'entità del danno che potrebbe derivare alla provincia da inadempimento della controparte ed è fissata in una percentuale del corrispettivo.~~

2. La cauzione può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.

3. Per le cauzioni in numerario le relative somme sono depositate presso il tesoriere della provincia. Possono essere costituite anche mediante deposito presso il tesoriere di libretti di risparmio al portatore non vincolati.

4. I titoli di Stato o garantiti dallo Stato sono depositati anche mediante subdeposito presso il tesoriere della provincia e sono valutati al 90% del valore nominale.

5. Le fidejussioni bancarie sono rilasciate da aziende di credito abilitate.

6. Le polizze fidejussorie sono rilasciate dalle compagnie di assicurazione abilitate a prestare garanzia nei confronti dello Stato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

7. Allo svincolo o alla restituzione della cauzione si provvede previo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali sulla base del nullaosta rilasciato dal dirigente del servizio cui compete la gestione del relativo contratto.

8. La cauzione di cui è disposto l'incameramento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge è introitata fra le entrate del bilancio provinciale previo realizzo dei mezzi costituiti in garanzia ovvero esperimento dell'azione a carico del fidejubente.”

- L'articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

“Art. 25 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nominato per ogni singola procedura, provvede alla risoluzione di tutte le questioni anche tecniche inerenti la procedura, compresa quella relativa alla abilitazione dei fornitori.

~~2. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, appone la propria firma, anche digitale, sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema nonché~~

~~sul verbale di aggiudicazione, convalidando i risultati del procedimento.”~~

Nota all'articolo 46

- L'articolo 2 ter della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 dispone:

“Art. 2 ter

Disposizioni di semplificazione nei contratti pubblici finanziati con il PNRR e il PNC

1. All'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici previste dall'articolo 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, si applicano gli articoli 47, 47 quater, 48, 50 e 53, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché la disciplina statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). Quando le disposizioni richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.”

- L'articolo 12 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 dispone:

Art. 12

Concorsi di progettazione

1. Quando la progettazione riguarda lavori, servizi o forniture di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo o tecnologico, l'amministrazione aggiudicatrice utilizza il concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione, se affida la progettazione a soggetti diversi dal personale dipendente. Il regolamento di attuazione individua anche la procedura per lo svolgimento dei concorsi di progettazione per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, nel rispetto del diritto europeo, e per importi inferiori a tale soglia e i casi in cui il concorso di progettazione non si applica.

2. omissis

3. Il bando di gara prevede l'affidamento diretto al vincitore del concorso della realizzazione dei successivi livelli di progettazione necessari, e dispone il possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica relativi all'importo complessivo dei livelli progettuali da sviluppare. L'affidamento diretto al vincitore della realizzazione dei successivi livelli di progettazione necessari è effettuato se permane il possesso dei requisiti previsti dal bando e dichiarati dal vincitore.

4. Il bando di gara stabilisce la quantificazione del premio e del corrispettivo per i livelli di progettazione successivi al progetto preliminare, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. L'ammontare complessivo dei premi da assegnare al vincitore del concorso e ai concorrenti ritenuti meritevoli non supera l'importo presunto della progettazione preliminare. Con il pagamento del premio le amministrazioni aggiudicatrici acquistano la proprietà del progetto vincitore.”